



Comunicato Ufficiale n. 7 del 06/08/2020

Stagione Sportiva 2020/2021

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.	244
2. COMUNICAZIONI L.N.D.	244
2.1. AUTORIZZAZIONE UTILIZZO CAMPI ERBA ARTIFICIALE	244
3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE	244
3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO	244
3.2. SEGRETERIA	246
3.2.1. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI.....	246
3.2.2. TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S.....	264
3.2.5. RICHIESTA CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI	265
3.2.6. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI	265
3.2.7. CORSO PER L'ABILITAZIONE AD "ALLENATORE DI PORTIERI PER DILETTANTI E SETTORE GIOVANILE.....	265
3.2.8. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO	265
3.2.9. CONVENZIONI CRT PER LE SOCIETA'	266
CALCIO FEMMINILE	268
CALCIO A 5	268
4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO	268
5. RISULTATI	275
6. GIUSTIZIA SPORTIVA	276
DECISIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA	276
DECISIONI DELLA CORTE FEDERALE TERRITORIALE C.R. TOSCANA	281
7. ERRATA CORRIGE	284
8. ALLEGATI	284
9. CALENDARIO GARE	284

Via Gabriele D'Annunzio, 138 - 50135 Firenze

website: toscana.lnd.it

e-mail: crt.toscana@lnd.it

pec: crtoscana@pec-legal.it

Segreteria	tel. 0556521416 - 410	fax 0557472707	Segreteria S.G.S.	tel. 0556521488	fax 0556540787
Amministrazione	tel. 0556521405 - 406 - 407	fax 0557472711	Agonistica S.G.S.	tel. 0556521415	fax 0557472707
Tesseramento	tel. 0556521418 - 419 - 420	fax 0557472708	Giudice sportivo	tel. 0556521417 fax 0557472709	giudicetoscana@pec-legal.it
Affari generali	tel. 0556521400 - 401				giudice.toscana@lnd.it
Calcio a 5	tel. 0556521431		Corte appello sportiva	tel. 0556521430 fax 0557472710	cortetoscana@pec-legal.it
Calcio Femminile	tel. 0556521432		e Tribunale Federale		cdt.toscana@lnd.it
Impianti sportivi	impianti.toscana@lnd.it				

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. ALLEGATI

- CU n.36/A FIGC - Modifica CU 229/A - differimento termini art. 113 e 117 Dilettanti
- CU n.44/A FIGC - Deroga art. 72 NOIF SGS
- CU n.45/A e 46/A FIGC - Modifica artt. 34 e 94 quinquies e art. 31 Regolamento LND
- CU n.54/A FIGC - Modifica art. 72 NOIF

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1. AUTORIZZAZIONE UTILIZZO CAMPI ERBA ARTIFICIALE

Si trascrive stralcio della Commissione Impianti Sportivi della L.N.D. del 28.07.2020

Autorizzazione all'uso del campo in deroga:

- CERRETI 1 – in Viale Manfredo Fanti 18 Firenze – dal 27.08.2017 al 31.12.2020
- CERRETI 2 – in Viale Manfredo Fanti 18 Firenze – dal 27.08.2017 al 31.12.2020

3. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

REGIONE TOSCANA - CONTRIBUTO CONSIGLIO REGIONALE

Si ritiene opportuno portare a conoscenza tutte le spettabili Società che il Consiglio regionale ha adottato un provvedimento in sostegno del settore dello sport dilettantistico, alla luce del principio statutario di tutela e valorizzazione dell'attività sportiva, riconoscendo le difficoltà che l'attività ha vissuto, a seguito dell'emergenza da coronavirus.

Le risorse a disposizione sono pari a euro 1.556.719,50 derivanti dalla quota libera dall'avanzo di amministrazione 2019 del bilancio del Consiglio regionale.

I criteri per accedere al contributo sono descritti nella legge regionale 6 luglio 2020, n. 53/2020 (vedi [link](#))

Possono presentare domanda di concessione di contributo, per le finalità del presente avviso che sarà in uscita tra pochi giorni:

- società sportive dilettantistiche (SSD),
- associazioni sportive dilettantistiche (ASD) regolarmente iscritte al Registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed organismi sportivi, che gestiscono, o hanno in custodia, impianti sportivi di proprietà pubblica sul territorio regionale.

I soggetti che intendono richiedere il contributo, devono presentare la domanda, pena la non ammissibilità, esclusivamente utilizzando la procedura telematica reperibile sul sito web istituzionale del Consiglio regionale, all'indirizzo: <https://www.consiglio.regione.toscana.it/societasportiveon>, nella sezione "Avvisi, bandi e gare".

La domanda si compone della seguente dichiarazione e documentazione obbligatoria, a pena d'irricevibilità:

1. a) dichiarazione di iscrizione al Registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed organismi sportivi, che gestiscono, o hanno in custodia, impianti sportivi di proprietà pubblica sul territorio regionale alla data di pubblicazione della Legge regionale 6 luglio 2020, n. 53 (Bollettino Ufficiale n. 67, parte prima del 10 luglio 2020);
2. b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante la gestione o la custodia di impianti sportivi di proprietà pubblica, con indicazione dell'impianto sportivo e della durata della gestione;
3. c) solo per domande sottoscritte mediante firma autografa scannerizzata: copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

La domanda di concessione generata in modo automatico al termine dell'inserimento di tutti i dati in modalità telematica, completa della documentazione obbligatoria, dovrà essere inviata al Consiglio regionale, pena la non ammissibilità, entro e non oltre la data di lunedì 7 settembre 2020, in una delle modalità indicate nell'avviso in uscita

MICROCREDITO E NUOVO PRODOTTO FINANZIARIO

In data 20 luglio è stato perfezionato con la Federazione Toscana delle Banche del Credito Cooperativo l'accordo per un nuovo finanziamento liquidità Covid-19, finalizzato ad accompagnare la ripresa dell'attività sportiva. I dettagli della condizione sono riportati a pagina 130 del presente C.U.

Oltre al nuovo finanziamento restano in vigore le altre tre convenzioni:

1. per l'acquisto dei defibrillatori per gli impianti sportivi;
2. per le quote di iscrizione ai campionati di appartenenza e le spese del settore scuola calcio e giovanile;
3. per la manutenzione e l'adeguamento degli impianti sportivi in cui le Società svolgono la propria attività.

EMENDAMENTO DECRETO RILANCIO PER LE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Come già annunciato sul C.U. n.1 del 10/07/2020 in merito all'approvazione di un emendamento al Decreto Rilancio che estende anche alle società sportive dilettantistiche l'accesso al credito con il 100% di garanzia da parte dello stato per prestiti fino al termine del 2020, come già avviene per il sistema dell'impresa, con finanziamenti fino a € 30.000, restituzione fino ad un massimo di 120 mesi e con preammortamento di due anni, siamo lieti di comunicare che è già attivo come confermato da alcune Società toscane.

Ritenevamo importante informare le società su alcune forme di finanziamento, in modo tale che ognuna possa eventualmente scegliere la soluzione migliore per le proprie specifiche esigenze.

PROROGA OMOLOGAZIONE CAMPI SPORTIVI

Come già ampiamente illustrato dal Presidente Mangini e dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana nel programma delle proposte a favore delle Società per la ripartenza delle attività post Covid-19, la richiesta di prorogare le omologazioni dei campi sportivi, ivi compresi quelli in erba artificiale, scadute alla data del 30 giugno 2020, è stata deliberata dal Consiglio Direttivo della L.N.D. Per il momento la proroga è fissata al 31 dicembre 2020, con proposta di ulteriore proroga.

3.2. SEGRETERIA

3.2.1. ISCRIZIONE CAMPIONATI DILETTANTI E GIOVANILI

Si ricorda a tutte le società che, in occasione dell'iscrizione ai campionati di competenza per la stagione sportiva 2020/2021, devono essere rispettati tutti gli adempimenti burocratici e finanziari previsti dal regolamento amministrativo vigente.

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

- ⇒ ECCELLENZA
- ⇒ PROMOZIONE
- ⇒ PRIMA CATEGORIA
- ⇒ SECONDA CATEGORIA
- ⇒ TERZA CATEGORIA
- ⇒ JUNIORES PROVINCIALI PURO
- ⇒ JUNIORES REGIONALI
- ⇒ JUNIORES PROVINCIALI
- ⇒ CALCIO A 5 – SERIE C1
- ⇒ CALCIO A 5 – SERIE C2
- ⇒ CALCIO A 5 – SERIE D
- ⇒ CALCIO A 5 – JUNIORES/UNDER21
- ⇒ CALCIO A 5 – FEMMINILE
- ⇒ CALCIO FEMMINILE – ECCELLENZA
- ⇒ CALCIO FEMMINILE – PROMOZIONE
- ⇒ CALCIO FEMMINILE – JUNIORES
- ⇒ ALLIEVI REGIONALI – UNDER 17
- ⇒ ALLIEVI REGIONALI FASCIA B – UNDER 16
- ⇒ GIOVANISSIMI REGIONALI – UNDER 15

MODALITA' DI ISCRIZIONE DELLE SOCIETA'

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via telematica sul sito **www.Ind.it** (area società), attraverso la pagina web di ogni società con la procedura della dematerializzazione.

Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale Toscana per il **24 LUGLIO 2020**.

Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici d'accesso.

Per procedere all'iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi:

- 1) compilazione dei dati societari e dell'organigramma;
- 2) compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate;
- 3) riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato.

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l'utilizzo dell'apposita funzione "*rendi definitivo il documento*" e apparirà la dizione "*documento convalidato*". Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.

Si riporta di seguito l'iter di un documento che deve essere firmato elettronicamente:

Questi sono, in ordine cronologico, i passi da seguire per completare il processo di firma elettronica di un documento:

- 1) Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica);
- 2) Apposizione delle firme su carta di terzi (consiglieri, dirigenti, ecc...);
- 3) Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload);
- 4) Una volta ricevuta la conferma da parte dell'ente di certificazione dell'avvenuta acquisizione del documento dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica;
- 5) Controllo che il Comitato/Divisione/Dipartimento di competenza prenda in carico il documento, ovvero che segnali errori (p.e. documento non leggibile, mancanza di una firma, ecc...). In questo caso ripetere il procedimento.

**I MODULI COMPILATI ON-LINE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE
STAMPATI, TIMBRATI E FIRMATI IN TUTTE LE LORO PARTI
E INVIATI A QUESTO COMITATO REGIONALE CON FIRMA ELETTRONICA
ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE**

(firma del Presidente, dei Consiglieri, dei Dirigenti etc. -
Disponibilità dell'impianto di gioco da parte dell'Ente proprietario -
Autocertificazione di onorabilità del Legale Rappresentante e dei Delegati alla firma)

**NEL MODELLO DELL'ORGANIGRAMMA (CENSIMENTO) DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE
RIPORTATA LA DATA DELL'ASSEMBLEA CHE HA NOMINATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA**

**Si ricorda di porre attenzione alla voce Documento attestante disponibilità campo di giuoco
allegando i moduli predisposti in automatico (nulla-osta disponibilità campo di giuoco – Sindaco /
Proprietario / Gestore) o altro documento equivalente.**

**Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo
Comitato Regionale che avverrà dopo gli opportuni controlli.**

MODALITÀ PAGAMENTO ISCRIZIONE CAMPIONATI

Le Società potranno usufruire delle seguenti modalità di pagamento delle quote di iscrizioni:

1. Microcredito (per la quota totale dell'iscrizione)
2. Finanziamento agevolato (per la quota totale dell'iscrizione, come da convenzione pubblicata in altra parte del presente C.U.)
3. Rateizzazione in 4 rate (1^ rata quota pagamento tramite bonifico o assegno circolare e restanti rate con addebito su c/c bancario tramite sottoscrizione del modello SDD presente nella domanda di iscrizione)
4. Pagamento tramite "portafoglio iscrizioni": le Società potranno caricare il proprio portafoglio iscrizioni tramite bonifico o carta di credito o spostando anche eventuali crediti presenti nel "portafoglio tesseramento" tramite l'apposita funzione presente nella propria area società in totale autonomia.

Si fa presente che l'eventuale saldo passivo indicato alla data 1/7/2020 dovrà essere aggiunto alla quota di iscrizione.

B.C.C. PONTASSIEVE Agenzia Firenze 1 - CODICE IBAN: IT 08 Z 087360 2801 000 000 600169

FIRMA ELETTRONICA

PROCEDURA DI RIATTIVAZIONE

Con l'approssimarsi della nuova stagione sportiva, la **FIRMA ELETTRONICA** necessaria ai fini delle iscrizioni on-line ai campionati di competenza, **VIENE DISABILITATA ANNUALMENTE** il 30 giugno e deve essere riabilitata a partire dal 1° luglio tramite l'apposito menu **RIATTIVAZIONE PIN**.

Si ricorda che per la riattivazione del Pin di un dirigente abilitato nella scorsa stagione sportiva, è necessario inserirlo nell'organigramma della corrente stagione controllando nella sua anagrafica la spunta "firma" nella voce Qualifica.

Per la carica di Presidente è indispensabile spuntare la casella "Rappresentante legale".

Una volta confermato è possibile procedere alla riattivazione del Pin nella sezione Firma elettronica – Gestione Profili.

L'abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società.

SOSPENSIONE/RIATTIVAZIONE PIN

È opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell'organigramma). Alla fine del periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall'apposito menu **RIATTIVAZIONE PIN**.

Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all'uso del menù **FIRMA ELETTRONICA → GESTIONE PROFILI → SOSPENSIONE PIN** ha facoltà di sospendere temporaneamente l'uso del PIN personale ad un dirigente della propria società, quindi disabilitare l'uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce menù **HOME → GESTIONE UTENTI**).

L'iscrizione (on-line e dematerializzazione) dovrà essere effettuata entro i periodi sotto elencati:

ECCELLENZA	
Termine perentorio iscrizione on-line	CHIUSO
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:	10 AGOSTO 2020

PROMOZIONE	
Termine perentorio iscrizione on-line	CHIUSO
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:	10 AGOSTO 2020

PRIMA CATEGORIA	
Termine perentorio iscrizione on-line	dal 24 a 15 AGOSTO 2020
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:	25 AGOSTO 2020
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.	
Tassa associativa alla L.N.D.	€ 300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€ 1.400,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€ 1.350,00
Assicurazione dirigenti	€ 130,00
Acconto spese	€ 970,00
Contributo Covid-19	€ - 1.000,00
Totale	€ 3.150,00
Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.	
1^a rata al 25/08/2020: € 245,00 (€ 1.245,00 - contributo Covid-19 €1.000,00) 2^a rata al 16/11/2020: € 1.245,00 3^a rata al 21/12/2020: € 830,00 4^a rata al 22/02/2021: € 830,00	

Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 1a Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2020/2021, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori.

A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha deliberato che nel corso delle gare dell'attività ufficiale le Società hanno l'obbligo di impiegare, sin dall'inizio delle stesse e per l'intera durata e, quindi, anche in caso di sostituzioni successive

1 calciatore nato dal 1 gennaio 1998 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche in casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Attività Giovanile

Comunicazioni in merito a tale attività verranno stabilite con prossimo C.U..

SECONDA CATEGORIA	
Termine perentorio iscrizione on-line	dal 24 LUGLIO al 15 AGOSTO 2020
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:	25 AGOSTO 2020
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.	
Tassa associativa alla L.N.D.	€ 300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€ 950,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€ 1.200,00
Assicurazione dirigenti	€ 90,00
Acconto spese	€ 810,00
Contributo Covid-19	€ - 800,00
Totale	€ 2.550,00
<p>Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.</p> <p style="text-align: center;"> 1^a rata al 25/08/2020: € 205,00 (€ 1.005,00 - contributo Covid-19 € 800,00) 2^a rata al 16/11/2020: € 1.005,00 3^a rata al 21/12/2020: € 670,00 4^a rata al 22/02/2021: € 670,00 </p>	

Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di Seconda Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2020/2021, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori.

A seguito di ciò il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha deliberato che nel corso delle gare dell'attività ufficiale le Società non hanno nessun obbligo di impiegare calciatori giovani.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Attività Giovanile

Le Società di 3^a Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 - 2 e 3 del Comunicato Ufficiale N.1 LND), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

TERZA CATEGORIA	
Termine perentorio iscrizione on-line	dal 24 LUGLIO al 5 SETTEMBRE 2020
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:	15 SETTEMBRE 2020
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.	
Tassa associativa alla L.N.D.	€ 300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€ 660,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€ 1.000,00
Assicurazione dirigenti	€ 90,00
Acconto spese	€ 610,00
Contributo Covid-19	€ - 500,00
Totale	€ 2.160,00
<p>Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.</p> <p style="text-align: center;"> 1^ rata al 15/09/2020: € 298,00 (€ 798,00 - contributo Covid-19 € 500,00) 2^ rata al 16/11/2020: € 798,00 3^ rata al 21/12/2020: € 532,00 4^ rata al 22/02/2021: € 532,00 </p>	
<p>Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Terza Categoria nella stagione 2020/021 sarà riconosciuta la gratuità del "diritto di iscrizione al campionato", ma non il Contributo Covid-19, per un totale complessivo di € 2.000.</p> <p>Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.</p> <p style="text-align: center;"> 1^ rata al 15/09/2020: € 600,00 2^ rata al 16/11/2020: € 600,00 3^ rata al 21/12/2020: € 400,00 4^ rata al 22/02/2021: € 400,00 </p>	

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di 3a Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2020/2021, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

Attività Giovanile

Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniores-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del Comunicato Ufficiale N.1 LND), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

JUNIORES PROVINCIALI PURO	
Termine perentorio iscrizione on-line	dal 24 LUGLIO al 5 SETTEMBRE 2020
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:	15 SETTEMBRE 2020
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.	
Tassa associativa alla L.N.D.	€ 300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€ 610,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€ 610,00
Assicurazione dirigenti	€ 90,00
Acconto spese	€ 200,00
Contributo Covid-19	€ - 400,00
Totale	€ 1.410,00
Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.	
1^ rata al 15/09/2020: € 143,00 (€ 543,00 - contributo Covid-19 € 400,00) 2^ rata al 16/11/2020: € 543,00 3^ rata al 21/12/2020: € 362,00 4^ rata al 22/02/2021: € 362,00	
Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Juniores Provinciali nella stagione 2020/021 sarà riconosciuta la gratuità del "diritto di iscrizione al campionato" , ma non il Contributo Covid-19 , per un totale complessivo di € 1.200 .	
Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.	
1^ rata al 15/09/2020: € 360,00 2^ rata al 16/11/2020: € 360,00 3^ rata al 21/12/2020: € 240,00 4^ rata al 22/02/2021: € 240,00	

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Possono partecipare al Campionato "Juniores Puro" i calciatori **nati dal 1° gennaio 2002 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. Come deliberato dal Consiglio Direttivo di questo Comitato è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2000.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

JUNIORES REGIONALI	
Termine perentorio iscrizione on-line	dal 24 LUGLIO al 15 AGOSTO 2020
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:	25 AGOSTO 2020
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.	
Diritto di iscrizione al campionato	€ 800,00
Acconto spese	€ 400,00
Totale	€ 1.200,00
<p>Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.</p> <p style="text-align: center;"> 1^ rata al 25/08/2020: € 360,00 2^ rata al 16/11/2020: € 360,00 3^ rata al 21/12/2020: € 240,00 4^ rata al 22/02/2021: € 240,00 </p>	

**LE SOCIETA' IN ORGANICO CHE NON INTENDESSERO PARTECIPARE AL SUDETTO CAMPIONATO
DOVRANNO COMUNICARLO ENTRO E NON OLTRE IL: 15 AGOSTO 2020**

Limite di partecipazione dei calciatori

Possono partecipare al Campionato Regionale "Juniore" i calciatori **nati dal 1° gennaio 2002 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. Come deliberato dal Consiglio Direttivo di questo Comitato è consentito l'impiego nel Girone di Merito e Gironi Regionali di

TRE CALCIATORI "FUORI QUOTA" NATI DAL 1 GENNAIO 2001

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

JUNIORES PROVINCIALI	
Termine perentorio iscrizione on-line	dal 24 LUGLIO al 5 SETTEMBRE 2020
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:	15 SETTEMBRE 2020
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.	
Diritto di iscrizione al campionato	€ 610,00
Acconto spese	€ 200,00
Totale	€ 810,00
<p>Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.</p> <p style="text-align: center;"> 1^ rata al 15/09/2020: € 243,00 2^ rata al 16/11/2020: € 243,00 3^ rata al 21/12/2020: € 162,00 4^ rata al 22/02/2021: € 162,00 </p>	

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Possono partecipare al Campionato "Juniore" i calciatori **nati dal 1° gennaio 2002 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. Come deliberato dal Consiglio Direttivo di questo Comitato è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2000.

L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Limite di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

CALCIO A 5 – SERIE C 1

Termine perentorio iscrizione on-line

**dal 24 LUGLIO
al 5 SETTEMBRE 2020**Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione **entro:****15 SETTEMBRE 2020**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	800,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	640,00
Assicurazione dirigenti	€	90,00
Acconto spese	€	470,00
Contributo Covid-19	€	- 500,00
Totale	€	1.800,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) **del relativo Modello SDD** presente nella Home dell'area Società.

1^a rata al 15/09/2020: € 190,00 (€ 690,00 - contributo Covid-19 € 500,00)

2^a rata al 16/11/2020: € 690,00

3^a rata al 21/12/2020: € 460,00

4^a rata al 22/02/2021: € 460,00

CALCIO A 5 – SERIE C 2

Termine perentorio iscrizione on-line

**dal 24 LUGLIO
al 5 SETTEMBRE 2020**Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione **entro:****15 SETTEMBRE 2020**

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	525,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	640,00
Assicurazione dirigenti	€	90,00
Acconto spese	€	470,00
Contributo Covid-19	€	- 300,00
Totale	€	1.725,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) **del relativo Modello SDD** presente nella Home dell'area Società.

1^a rata al 15/09/2020: € 307,50 (€ 607,50 - contributo Covid-19 € 300,00)

2^a rata al 16/11/2020: € 607,50

3^a rata al 21/12/2020: € 405,00

4^a rata al 22/02/2021: € 405,00

CALCIO A 5 – SERIE D	
Termine perentorio iscrizione on-line	dal 24 LUGLIO al 5 SETTEMBRE 2020
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:	15 SETTEMBRE 2020
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.	
Tassa associativa alla L.N.D.	€ 300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€ 425,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€ 640,00
Assicurazione dirigenti	€ 90,00
Acconto spese	€ 470,00
Contributo Covid-19	€ - 300,00
Totale	€ 1.625,00
<p>Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.</p> <p style="text-align: center;"> 1^ rata al 15/09/2020: € 277,50 (€ 577,50 - contributo Covid-19 € 300,00) 2^ rata al 16/11/2020: € 577,50 3^ rata al 21/12/2020: € 385,00 4^ rata al 22/02/2021: € 385,00 </p>	
<p>Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Calcio a 5 Serie D nella stagione 2020/021 sarà riconosciuta la gratuità del "diritto di iscrizione al campionato", ma non il Contributo Covid-19, per un totale complessivo di € 1.500.</p>	
<p>Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella domanda di iscrizione.</p> <p style="text-align: center;"> 1^ rata al 15/09/2020: € 450,00 2^ rata al 16/11/2020: € 450,00 3^ rata al 21/12/2020: € 300,00 4^ rata al 22/02/2021: € 300,00 </p>	

CALCIO A 5 – JUNIORES / UNDER 21	
Termine perentorio iscrizione on-line	dal 24 LUGLIO al 5 SETTEMBRE 2020
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:	15 SETTEMBRE 2020
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.	
Diritto di iscrizione al campionato	€ 275,00
Acconto spese	€ 250,00
Totale	€ 525,00
<p>Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.</p> <p style="text-align: center;"> 1^ rata al 15/09/2020: € 157,50 2^ rata al 16/11/2020: € 157,50 3^ rata al 21/12/2020: € 105,00 4^ rata al 22/02/2021: € 105,00 </p>	

CALCIO A 5 – FEMMINILE

Termine perentorio iscrizione on-line

**dal 24 LUGLIO
al 5 SETTEMBRE 2020**

Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione **entro:**

15 SETTEMBRE 2020

Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.

Tassa associativa alla L.N.D.	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	525,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€	640,00
Assicurazione dirigenti	€	90,00
Acconto spese	€	330,00
Contributo Covid-19	€	- 300,00
Totale	€	1.265,00

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) **del relativo Modello SDD** presente nella Home dell'area Società.

1^ rata al 15/09/2020: € 169,50 (€ 469,50 - contributo Covid-19 € 300,00)

2^ rata al 16/11/2020: € 469,50

3^ rata al 21/12/2020: € 313,00

4^ rata al 22/02/2021: € 313,00

Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di **nuova affiliazione** partecipanti al campionato di Calcio a 5 Femminile nella stagione 2020/021 sarà riconosciuta la **gratuità del "diritto di iscrizione al campionato"**, **ma non il Contributo Covid-19**, per un totale complessivo di **€ 1.040**.

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) **del relativo Modello SDD** presente nella Home dell'area Società.

1^ rata al 15/09/2020: € 312,00

3^ rata al 21/12/2020: € 208,00

2^ rata al 16/11/2020: € 312,00

4^ rata al 22/02/2021: € 208,00

CALCIO FEMMINILE - ECCELLENZA	
Termine perentorio iscrizione on-line	dal 24 LUGLIO al 5 SETTEMBRE 2020
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:	15 SETTEMBRE 2020
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.	
Tassa associativa alla L.N.D.	€ 300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€ 750,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€ 800,00
Assicurazione dirigenti	€ 90,00
Acconto spese	€ 470,00
Contributo Covid-19	€ - 300,00
Totale	€ 2.110,00
Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.	
1^ rata al 15/09/2020: € 423,00 (€ 723,00 - contributo Covid-19 € 300,00) 2^ rata al 16/11/2020: € 723,00 3^ rata al 21/12/2020: € 482,00 4^ rata al 22/02/2021: € 482,00	

CALCIO FEMMINILE - PROMOZIONE	
Termine perentorio iscrizione on-line	dal 24 LUGLIO al 5 SETTEMBRE 2020
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:	15 SETTEMBRE 2020
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.	
Tassa associativa alla L.N.D.	€ 300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€ 475,00
Assicurazione tesserati (acconto)	€ 800,00
Assicurazione dirigenti	€ 90,00
Acconto spese	€ 470,00
Contributo Covid-19	€ - 300,00
Totale	€ 1.835,00
Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.	
1^ rata al 15/09/2020: € 340,50 (€ 640,50 - contributo Covid-19 € 300,00) 2^ rata al 16/11/2020: € 640,50 3^ rata al 21/12/2020: € 427,00 4^ rata al 22/02/2021: € 427,00	
Come da disposizioni della L.N.D. si precisa che alle Società di nuova affiliazione partecipanti al campionato di Calcio Femminile Eccellenza stagione 2020/21 sarà riconosciuta la gratuità del "diritto di iscrizione al campionato" , ma non il Contributo Covid-19 , per un totale complessivo di € 1.660 .	
Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società	
1^ rata al 15/09/2020: € 498,00 2^ rata al 16/11/2020: € 498,00 3^ rata al 21/12/2020: € 208,00 4^ rata al 22/02/2021: € 208,00	

CALCIO FEMMINILE - JUNIORES	
Termine perentorio iscrizione on-line	dal 24 LUGLIO al 5 SETTEMBRE 2020
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:	15 SETTEMBRE 2020
Le Società dovranno versare le seguenti quote, comprensive di eventuale saldo passivo della Stagione Sportiva 2019/20.	
Diritto di iscrizione al campionato	€ 275,00
Acconto spese	€ 250,00
Totale	€ 525,00
<p>Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 4 rate come sotto riportato. Tale opzione comporterà la compilazione in ogni sua parte (timbro e firma banca) del relativo Modello SDD presente nella Home dell'area Società.</p> <p style="text-align: center;"> 1^ rata al 15/09/2020: € 157,50 2^ rata al 16/11/2020: € 157,50 3^ rata al 21/12/2020: € 105,00 4^ rata al 22/02/2021: € 105,00 </p>	

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17	
Termine iscrizione perentorio on-line	CHIUSO
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:	10 AGOSTO 2020

ALLIEVI REGIONALI FASCIA B UNDER 16	
Termine iscrizione perentorio on-line	CHIUSO
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:	10 AGOSTO 2020

GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 15	
Termine iscrizione perentorio on-line	CHIUSO
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:	10 AGOSTO 2020

3.2.2. TERMINI ISCRIZIONI CAMPIONATI PROVINCIALI S.G.S.

Si riportano di seguito le date di apertura e chiusura delle iscrizioni ai campionati provinciali S.G.S.:

UNDER 17 - ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 16 - ALLIEVI B PROVINCIALI	
Iscrizione tramite procedura on-line	dal 17 AGOSTO al 5 SETTEMBRE 2020
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:	12 SETTEMBRE 2020
UNDER 15 - GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER 14 - GIOVANISSIMI B PROVINCIALI	
Iscrizione tramite procedura on-line	dal 17 AGOSTO al 5 SETTEMBRE 2020
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:	12 SETTEMBRE 2020
ESORDIENTI PULCINI PRIMI CALCI	
Iscrizione tramite procedura on-line	dal 17 AGOSTO al 21 SETTEMBRE 2020
Ai fini della validità dell'iscrizione, il documento di iscrizione dovrà essere firmato elettronicamente attraverso la procedura di dematerializzazione entro:	25 SETTEMBRE 2020

3.2.5. RICHIESTA CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Si invitano le Società a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) e firma digitale in quanto potranno essere condizioni indispensabili per eventuali richieste di contributi e finanziamenti.

3.2.6. CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE E DELEGAZIONI PROVINCIALI

Si comunica che gli Uffici del Comitato Regionale e delle Delegazioni Provinciali rimarranno chiusi al pubblico.

Per comunicazioni urgenti contattare, nelle fasce orarie già pubblicate, i seguenti numeri telefonici:

055/6521416 Segretario Sauro Falciani

055/6521410 Vice Segretario Andrea Titi

055/6521 405-406-407 Ufficio Amministrativo

055/6521 418-419-420 Ufficio Tesseramento

3.2.7. CORSO PER L'ABILITAZIONE AD "ALLENATORE DI PORTIERI PER DILETTANTI E SETTORE GIOVANILE

Con Comunicato Ufficiale N°21, pubblicato in allegato al presente C.U.; il Settore Tecnico ha confermato la riapertura dei termini del Corso per l'abilitazione ad "Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile" – Pontremoli CU 172 del 10/01/2020. Il Settore Tecnico della F.I.G.C., non avendo raggiunto il numero massimo di partecipanti, ha deciso di prorogare fino al **02/09/2020** i termini per la presentazione delle domande.

3.2.8. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTO

TERMINI E MODALITÀ PER I TESSERAMENTI

Si comunica che nel sito di questo Comitato Regionale (toscana.lnd.it) alla sezione "modulistica" è consultabile il "Promemoria per le Società–Stagione sportiva 2020/2021".

SVINCOLI GIOVANI CALCIATORI CON VINCOLO ANNUALE

In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2020/2021, in ordine alle richieste di svincolo dei giovani calciatori con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per inattività prima dell'inizio del campionato, ricevute le documentazioni a riguardo, si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 06 agosto 2020:

Cognome	Nome	data nascita	matricola	Società di appartenenza
MICHELUCCI	CHRISTOPHER	05/01/2006	7.060.133	PRATO NORD
MARIANO	LORENZO	27/02/2006	2.245.116	PRATO NORD
MAGNANI	TOMMASO	20/01/2005	6.963.074	LANCIOTTO CAMPI
ZIPOLI	MATTIA	01/02/2006	2.681.038	FOLGOR CALENZANO

3.2.9. CONVENZIONI CRT PER LE SOCIETA'

CONVENZIONE FEDERAZIONE TOSCANA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO



DIFFERENTE PER FORZA, DAL 1959

Si comunica che anche per la stagione sportiva 2020/2021 è stato rinnovato l'accordo tra la Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo ed il Comitato Regionale Toscana della FIGC LND a sostegno delle attività delle oltre 700 società calcistiche dilettanti e giovanili del territorio, con ulteriori ed innovative opportunità.

Le intese interessano le società calcistiche dilettanti e giovanili aventi sede legale nei Comuni dove operano le 14 BCC, con le proprie filiali stabili o, a loro insindacabile giudizio, nei restanti Comuni dell'area di competenza.

Si riporta di seguito i punti salienti della nuova convenzione (allegata in altra parte del presente C.U.) **per la concessione di finanziamenti agevolati alle società calcistiche dilettanti e giovanili per il riavvio dell'attività a seguito della pandemia covid-19**

FINALITA'	Sostenere il riavvio dell'attività delle Società calcistiche dilettanti e giovanili, affiliate a FIGC LND CRT attraverso un finanziamento per le esigenze di liquidità
SPESE AMMISSIBILI	A titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> • quote di iscrizione ai campionati • spese per il settore giovanile (tesseramenti, materiale sportivo) • spese per gli impianti • spese per utenze e fornitori
DESTINATARI	Le Società calcistiche dilettanti e giovanili, affiliate a FIGC LND CRT e aventi sede legale nei Comuni dove la Banca è presente con proprie filiali o, a suo insindacabile giudizio, nei Comuni confinanti (area di competenza)
CARATTERISTICHE DEI FINANZIAMENTI	<p>Importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • max 20.000,00 euro <p>Durata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • max 72 mesi • preammortamento min 6 e max 12 mesi <p>Rimborso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rate mensili costanti, posticipate, comprensive di capitale e interessi <p>Condizioni economiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tasso fisso max 4,00% <p>N.B.:</p> <p>Ogni singola Banca, a suo insindacabile giudizio, potrà decidere di applicare condizioni di maggior favore</p>
GARANZIE ACCESSORIE	La Banca potrà acquisire le garanzie ritenute eventualmente necessarie per la concessione del finanziamento
ITER DI RICHIESTA	La Società calcistica interessata indirizza alla Banca la richiesta di finanziamento
VALIDITA'	Richieste pervenute alle banche fino al 31/12/2020

Elenco referenti BCC – 2020

n.	B C C	Referente	tel.	mail
1	Banca Alta Toscana	Sauro Lazzerin	0573 7070313	mutui@bat.bcc.it
2	Anghiari e Stia	Daniele Cavalli	0575 787653 335 1354134	d.cavalli@bccas.it
3	Banco Fiorentino	Francesco Pistelli	055 883071 331 6405706	francesco.pistelli@bancofiorentino.it
4	ChiantiBanca	Funzione Coordinamento Commerciale	055 82 55 800	info@chiantibanca.it
5	Banca Centro	Massimiliano Vannini Daniele Taini	0577 397376 075 60502252	massimiliano.vannini@bancacentro.bcc.it daniele.taini@bancacentro.bcc.it
6	Elba	Piero Paolini	0565 944072	p.paolini@bancaelba.it
7	Pescia e Cascina	Francesco Pellegrini	0572 459512	francesco.pellegrini@bpc.bcc.it
8	Pisa e Fornacette	Marco Aquino Andrea Lenzi	0587 429580	marco.aquino@bancadipisa.it andrea.lenzi@bancadipisa.it
9	Pontassieve	Francesco Ciullini	055 8302224	f.ciullini@pontassieve.bcc.it
10	Banca TEMA	Adolfo Rastelli	0564 613217 347 5112252	adolfo.rastelli@bancatema.bcc.it
11	Valdarno	Alice Forzini	055 9137231	alice.forzini@bancavaldarno.bcc.it
12	Valdarno F.no-Cascia di Reggello	Leonardo Vannucci	345 2485487	l.vannucci@bccvaldarnofiorentino.it
13	Valdichiana - Montepul- ciano	Enrico Zagari	0578 230763 334 6193938	enrico.zagari@bancavaldichiana.bcc.it
14	Versilia Lunigiana e Garf.	Giovanni Cesarano	0584 737359 334 6501735	giovanni.cesarano@bvlg.bcc.it
15	Vival Banca	Sergio Miele	0572 285209	sergio.miele@vivalbanca.bcc.it

Elenco sportelli e comuni di competenza su www.ft.bcc.it - sezione "Le Banche aderenti alla Federazione Toscana" o sui siti delle singole BCC

CONVENZIONE DUFERCO ENERGIA/COMITATO REGIONALE TOSCANA

Si rende noto che il Comitato Regionale Toscana e la Duferco Energia, azienda attiva nella produzione di energia derivante da fonti rinnovabili al fine dell'obiettivo dell'autosufficienza energetica, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa teso ad offrire alle Società toscane un servizio di consulenza gratuita e assistenza per trovare soluzioni idonee in termini di riduzione/ottimizzazione dei consumi, con conseguente risparmio energetico e relativo abbattimento dei costi. I termini e tutti i servizi previsti da tale convenzione saranno pubblicati nei prossimi Comunicati Ufficiali.

CALCIO FEMMINILE

Si ricorda che è attiva la nuova e-mail del calcio femminile: femminile.toscana@Ind.it
Responsabile Regionale Calcio Femminile: Luciana Pedio 366 5414284

CALCIO A 5

Nessuna comunicazione.

4. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SISTEMA RICONOSCIMENTO SCUOLE CALCIO STAGIONE SPORTIVA 2020-2021 Requisiti, Modalità e Scadenze calcio a 11, Calcio a 5 e Calcio Femminile

Si informano le Società che il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC ha pubblicato il [C.U. n.5 del 31 luglio 2020](#) afferente il sistema di riconoscimento delle **Scuole di Calcio Elite**, **Scuole di Calcio** e **Centri Calcistici di Base**.


Secondo quanto stabilito con il medesimo comunicato ufficiale, le **modalità di trasmissione** delle domande saranno quelle previste dal Coordinamento Federale territorialmente di competenza.

Pertanto, in ambito regionale, **vengono stabilite le seguenti modalità di trasmissione** delle domande di riconoscimento delle **Scuole di Calcio Elite**, **Scuole di Calcio** e **Centri Calcistici di Base** che tutte le società Toscane sono tenute ad osservare.

SCUOLE CALCIO ELITE

Il sistema di riconoscimento, *giunto al suo quarto anno*, **dovrà e potrà essere effettuato unicamente attraverso la compilazione di apposita modulistica on line** predisposta dal Coordinamento Federale Regionale Toscana SGS e secondo il processo sotto indicato (1, 2, 3, 4 e 5). Il punto 6 entro il 30 novembre.

Domande inoltrate **con procedure diverse da quelle stabilite** dal Coordinamento Federale Regionale Toscana SGS **non saranno prese in esame** e nel caso, in rispetto delle scadenze stabilite dal SGS Nazionale, dovranno essere nuovamente riformulate.




I documenti di cui sopra sono parte integrante della presentazione della società e pertanto obbligatori, e senza dei quali il modulo on line non consente l'inoltro della domanda di riconoscimento della Scuola Calcio Elite.

Per le successive **scadenze del 30 novembre 2020 e 10 maggio 2021** saranno comunicati per tempo gli appositi moduli on line necessari per l'inoltro della documentazione a corredo del riconoscimento della Scuola Calcio Elite.

Si ricorda che **requisiti, obblighi e criteri** sono quelli **contenuti e stabiliti** con il C.U. 5 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. ⇒ [Premi qui per leggere/scaricare il C.U. n. 5 del SGS Nazionale.](#)

SCUOLE CALCIO

Il sistema di riconoscimento **potrà essere effettuato attraverso la compilazione di apposita modulistica on line** predisposta dal Coordinamento Federale Regionale Toscana SGS e secondo il processo sotto indicato (1, 2, 3, 4 e 5). Il punto 6 entro il 30 novembre.



Le società che non intendono avvalersi del modulo on line predisposto dal Coordinamento Federale Regionale Toscana SGS **potranno inviare** tutta la documentazione richiesta (vedi C.U. n.5 del SGS del 31/7/2020) anche utilizzando la modulistica predisposta da quest'ultimo e scaricabile al seguente indirizzo:

⇒ [premi qui](#)


In tal caso tutta la documentazione dovrà essere trasmessa al Tecnico Provinciale Attività di Base di appartenenza secondo le modalità stabilite da quest'ultimi.

Tuttavia, in un'ottica di ottimizzazione per l'archiviazione, raccolta e successiva istantanea consultazione dei dati richiesti, si suggerisce di utilizzare l'apposito modulo on line predisposto dal Coordinamento Federale Regionale Toscana SGS.

Altro elemento qualificante del sistema è la garanzia dell'avvenuta consegna della documentazione con copia inoltrata in automatico alla email della società richiedente.

CENTRI CALCISTICI DI BASE

Il sistema di riconoscimento **potrà essere effettuato attraverso la compilazione di apposita modulistica on line** predisposta dal Coordinamento Federale Regionale Toscana SGS e secondo il processo sotto indicato (1, 2, 3 e 4). Il punto 5 entro il 30 novembre.



Le società che intendono non avvalersi del modulo on line predisposto dal Coordinamento Federale Regionale Toscana SGS **potranno inviare** tutta la documentazione richiesta (vedi C.U. n.5 del SGS del 31/7/2020) anche utilizzando la modulistica predisposta da quest'ultimo e scaricabile al seguente indirizzo:

⇒ [premi qui](#)

In tal caso tutta la documentazione dovrà essere trasmessa al Tecnico Provinciale Attività di Base di appartenenza secondo le modalità stabilite da quest'ultimi.

Tuttavia, in un'ottica di **ottimizzazione per l'archiviazione, raccolta e successiva istantanea consultazione** dei dati richiesti, **si suggerisce di utilizzare l'apposito modulo on line predisposto dal Coordinamento Federale Regionale Toscana SGS.**

Altro elemento qualificante del sistema è la garanzia dell'avvenuta consegna della documentazione con copia inoltrata in automatico alla email della società richiedente.

Tutto quanto sopra riportato è consultabile anche nell'apposita sezione della home page del CR Toscana LND-SGS alla voce servizi – scuole calcio scadenze e modalità.

RIEPILOGO REQUISITI NECESSARI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SCUOLA CALCIO ELITE, SCUOLA CALCIO E CENTRO CALCISTICO DI BASE.

SCUOLE CALCIO ELITE

REQUISITI OBBLIGATORI	ALTRI INDICATORI DI QUALITÀ FACOLTATIVI (almeno uno a scelta)
<p>- Ogni squadra deve essere affidata ad una persona adeguatamente formata e qualificata (ossia, oltre ai 4 tecnici previsti, ogni squadra deve essere affidata ad una persona che abbia almeno partecipato con esito positivo al corso per Istruttore di Scuola di Calcio CONI-FIGC o al Corso Grassroots Livello-E).</p> <p>- Per le categorie Piccoli Amici e Primi Calci il criterio potrà essere considerato soddisfatto anche nel caso in cui venga affidato a Preparatori Atletici di Settore Giovanile qualificati dal Settore Tecnico ed opportunamente tesserati per la società, oppure a Laureati in Scienze Motorie o a Diplomi ISEF.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Realizzazione, nel corso della stagione sportiva, di una Convenzione con almeno un Istituto Scolastico (vedi Allegato n°5 al C.U. n°2 FIGC-SGS), con adesione della Scuola ad un Progetto del Settore Giovanile e Scolastico. • Partecipazione ad attività ufficiale nelle categorie di base o giovanili con almeno una squadra composta da sole bambine o mista, bambini e bambine, con un numero minimo complessivo di 20 tesserate. • Sviluppo di un progetto di integrazione tra diversamente abili e giovani calciatori frequentanti la società, tenendo normodotati. <i>Il progetto verrà valutato dal Settore Giovanile e Scolastico.</i> • Sviluppo di un progetto formativo continuativo realizzato attraverso la collaborazione con uno psicologo di provata esperienza con specifica qualifica, iscritto al relativo albo professionale, quale esperto dello sviluppo delle relazioni umane. Il Progetto dovrà essere preventivamente validato dal Settore Giovanile e Scolastico, tenendo conto delle linee guida appositamente indicate (vedi Allegato n°6 al C.U. n°5 FIGC-SGS) • Sviluppo di un progetto sociale legato al territorio di appartenenza scelto tra quelli proposti dal Settore Giovanile e Scolastico per il tramite del Coordinatore Federale Regionale SGS. Possono essere realizzati anche progetti diversi, con altro Ente Locale purché vengano preventivamente validati dal Settore Giovanile e Scolastico e sia possibile certificarne l'attività. • Partecipazione ad attività ufficiali di Calcio a 5 in almeno 3 categorie giovanili a scelta (es. Esordienti, Giovanissimi, Allievi)

SCUOLE CALCIO ELITE E SCUOLE CALCIO

AFFILIAZIONE	REQUISITI PRIMARI NECESSARI	ATTIVITA' UFFICIALE
<p>Almeno una stagione sportiva (non viene considerato l'anno in corso)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promuovere e divulgare la "Carta dei Diritti del Bambino" ai giovani calciatori, ai tecnici, ai dirigenti e ai genitori dei tesserati (vedi sito: www.settoregiovanile.figc.it); 2. Disporre di un impianto sportivo ed attrezzature idonee per l'avviamento e l'insegnamento del gioco del Calcio o del Calcio a Cinque; 3. Nomina di un Dirigente Responsabile della dell'Attività di Base, che sia tesserato per la Società stessa, che abbia partecipato o si impegni a partecipare ad un Corso per Dirigenti "Entry Level" (Livello E') organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico; 4. Nomina di un Responsabile Tecnico dell'attività di Base in possesso di qualifica federale UEFA, tesserato per la società stessa; 5. Rapporto Istruttore/Calciatori pari a 1:15 per le categorie di Base e 1:20 per le categorie Agonistiche; 	<p>Attività ufficiale in tutte le categorie giovanili:</p> <p>PICCOLI AMICI, PRIMI CALCI PULCINI, ESORDIENTI, GIOVANISSIMI, ALLIEVI</p> <p>- possibili ulteriori valutazioni in riferimento alle seguenti circostanze:</p> <p>- inattività nella categoria Piccoli Amici e/o Primi Calci</p> <p>- Scuole di Calcio a 5</p> <p>- Scuole di Calcio Femminile</p> <p>- Società virtuose che evidenziano particolare qualità sul piano didattico</p> <p>Numero minimo di bambini e/o bambine:</p> <p>PICCOLI AMICI: 10 bambini/e PRIMI CALCI: 10 bambini/e PULCINI: 15 bambini/e ESORDIENTI: 15 bambini/e</p>

	<p>6. Presentazione, promozione e divulgazione del Piano dei Servizi Offerti dalla Società previsti per i giovani calciatori e gli utenti della Società, da consegnare anche alle famiglie, nel quale si evincano: obiettivi generali, organigramma della società, quote di iscrizione, servizi offerti dalla società, qualifiche dei tecnici, orari allenamenti, ecc., da tenere in evidenza all'interno dell'impianto sportivo e da consegnare ai referenti del Settore Giovanile e Scolastico in occasione della prima visita della Scuola Calcio;</p> <p>7. Un medico, quale referente di consulta per la società (p.e. Medico Sociale).</p>	<p>possibile deroga per inattività nella categoria Piccoli Amici, oltre che per il Calcio a 5 e per il Calcio Femminile.</p> <p>Partecipazione obbligatoria ai principali Tornei, Eventi e Manifestazioni della FIGC per le categorie di base (p.e. Pulcini #GrassrootsChallenge, "Fun Fotball" ecc)</p>
ISTRUTTORI	RESPONSABILI DELLA SCUOLA CALCIO	STRUTTURE ED ATTREZZATURE
<p>- Rapporto istruttore/allievi non inferiore a 1:15 per le squadre delle categorie di base e non inferiore a 1:20 per le squadre delle categorie giovanili;</p> <p>- Tesseramento di almeno 4 Tecnici qualificati dal Settore Tecnico destinati a ciascuna delle quattro categorie dell'Attività di Base. Per le categorie Piccoli Amici e Primi Calci il criterio potrà essere considerato soddisfatto anche nel caso in cui l'incarico venga affidato ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto all'albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o a Laureati in Scienze Motorie o Diplomi ISEF.</p> <p>- Qualora ci sia la necessità di prevedere la presenza di un secondo istruttore per mantenere adeguato il rapporto Istruttori/Calciatori, sarà possibile anche prevedere l'affidamento di tale incarico ad un Preparatore Atletico di Settore Giovanile iscritto all'albo del Settore Tecnico opportunamente tesserato per la Società, o a Laureati in Scienze Motorie, o a Diplomi ISEF.</p>	<p>- Tesseramento di un Responsabile Tecnico in possesso di qualifica Tecnica Federale iscritto all'albo del Settore Tecnico;</p> <p>- Indicazione del Dirigente Responsabile;</p> <p>- Partecipazione obbligatoria alle riunioni organizzate, nell'ambito dell'attività di Base dal Settore Giovanile e Scolastico.</p>	<p>- Strutture ed attrezzature idonee per l'insegnamento del gioco del calcio.</p> <p>- Svolgere preferibilmente attività Indoor in tutte le categorie (requisito richiesto solo alle Scuole di Calcio a 5)</p>
Consegna di una copia del tesseramento dei Tecnici e dell'attestato del titolo di studio dei Laureati in Scienze Motorie operanti nella Scuola di Calcio		
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		
<p>Organizzazione di almeno 4 riunioni informative rivolte a Dirigenti, Tecnici e Genitori con lo Psicologo, il Medico e/o il Tecnico. Nel caso di necessità è possibile richiedere il supporto dei docenti indicati dal Settore Giovanile e Scolastico.</p> <p>Sarà riconosciuta anche la partecipazione a Workshop organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico nell'ambito del Programma di Sviluppo Territoriale realizzato sul piano pratico ed esemplificativo attraverso i Centri Federali Territoriali attivi sul territorio, purché ci sia una significativa presenza della Società.</p>		

CENTRI CALCISTICI DI BASE

REQUISITI PRIMARI NECESSARI	ATTIVITA' UFFICIALE	ISTRUTTORI
<p>1. Promuovere e divulgare la "Carta dei Diritti del Bambino" ai giovani calciatori, ai tecnici, ai dirigenti e ai genitori dei tesserati (vedi sito: www.settoregiovanile.figc.it);</p> <p>2. Disporre di un impianto sportivo ed attrezzature idonee per l'avviamento e l'insegnamento del gioco del Calcio o del Calcio a Cinque;</p> <p>3. Nomina di un Dirigente Responsabile della dell'Attività di Base, che sia tesserato per la Società stessa, che abbia partecipato o si impegni a partecipare ad un Corso per Dirigenti "Entry Level" (Livello E') organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico;</p> <p>4. Nomina di un Responsabile Tecnico dell'attività di Base in possesso di qualifica federale UEFA, tesserato per la società stessa;</p> <p>5. Rapporto Istruttore/Calciatori pari a 1:15 per le categorie di Base e 1:20 per le categorie Agonistiche;</p> <p>6. Presentazione, promozione e divulgazione del Piano dei Servizi Offerti dalla Società previsti per i giovani calciatori e gli utenti della Società, da consegnare anche alle famiglie, nel quale si evincano: obiettivi generali, organigramma della società, quote di iscrizione, servizi offerti dalla società, qualifiche dei tecnici, orari allenamenti, ecc., da tenere in evidenza all'interno dell'impianto sportivo e da consegnare ai referenti del Settore Giovanile e Scolastico in occasione della prima visita della Scuola Calcio;</p> <p>7. Un medico, quale referente di consulta per la società (p.e. Medico Sociale).</p>	<p>Partecipazione in almeno una delle seguenti categorie di base:</p> <p>PICCOLI AMICI PRIMI CALCI PULCINI ESORDIENTI</p>	<p>Le Società che hanno più squadre, oltre al Responsabile Tecnico con qualifica federale, sono tenute a tesserare un ulteriore tecnico destinato all'attività giovanile.</p> <p>Consegna di una copia del tesseramento dei tecnici e dell'attestato del titolo di studio dei Laureati in Scienze Motorie operanti nella Scuola di Calcio</p>
RESPONSABILI DELLA SCUOLA CALCIO	STRUTTURE ED ATTREZZATURE	ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
<p>-Tesseramento di un Responsabile Tecnico in possesso di qualifica Tecnica Federale iscritto all'albo del Settore Tecnico;</p> <p>-Indicazione del Dirigente Responsabile;</p>	<p>- Strutture ed attrezzature idonee per l'insegnamento del gioco del calcio.</p>	<p>- E' prevista la partecipazione ad un corso informativo a livello provinciale a rapido svolgimento, per i Responsabili Tecnici dell'Attività di Base, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico prima dell'inizio dell'attività ufficiale.</p>

PUBBLICAZIONI COMUNICATI UFFICIALI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO NAZIONALE

Si informano le società che sono stati pubblicati dal Settore Giovanile e scolastico della FIGC i sotto elencati Comunicati Ufficiali e relativi all'attività del Settore Giovanile e Scolastico:

C.U. n.13 SGS - Tesseramenti del 04 agosto 2020
C.U. n.12 SGS - Integrazione Regolamento U15 Femminile

C.U. n.11 SGS - Circolare n.1 Attività di Base del 03 agosto 2020
C.U.n.10 SGS - Regolamento U13 Pro del 03 agosto 2020
C.U.n.9 SGS - Regolamento U14 Pro del 03 agosto 2020
C.U.n.8 SGS - Regolamento U15 Femminile del 03 agosto 2020
C.U.n.7 SGS - Regolamento U17 Femminile del 03 agosto 2020

5. RISULTATI

Nessuna comunicazione.

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana

DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE

Primo Collegio

Il Tribunale Federale così composto:

Dott. Carmine Compagnini		Presidente
Avv. Enzo François		Componente
Avv. Silvia Cristalli		Componente

Con L'assistenza alla segreteria dei sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio si è riunito il giorno 31 Luglio 2020 alle ore 15.00/15.40 assumendo le seguenti decisioni

42 / P – Stagione Sportiva 2019/2020.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di:

- Masserelli Mauro, Dirigente della Società A.S.D. Scarlino Calcio, al quale viene imputata la violazione dell'art. 4, c. 1. in relazione all'art. 21, commi 1 e 3, del C.G.S., nonché 61, c. 1, delle N.O.I.F..

La sottoscrizione da parte del Dirigente Masserelli della lista della gara Ponte d'Arbia / Scarlino Calcio disputata in data 20.10.2019 nell'ambito del Campionato di I Categoria, attestante la regolarità della posizione del Calciatore Mattia Lanzani, veniva contestata, in data 22.10.2019, da parte del Presidente della Società U.S. Ponte d'Arbia che assumeva essere detto Calciatore privo di tesseramento.

Con successiva nota in data 28 ottobre, la Società denunciante precisava che il Calciatore si trovava in posizione irregolare per non aver scontato la giornata di squalifica inflittagli con il C.U. 238/Div. nel corso della gara del Campionato di Serie C, stagione 2018/2019, Sanbenedettese / Piacenza.

La Procura Federale, aperto il fascicolo n. 672 pfi 19/20, accertava la fondatezza della segnalazione e comunicava alla Società A.S.D. Scarlino Calcio l'avvenuta conclusione delle indagini.

La Società Scarlino ed il Calciatore Lanzani chiedevano ed ottenevano in quella sede l'applicazione di quanto disposto dall'art. 126 del C.G.S. (C.U. n. 34/AA della F.I.G.C.).

La Procura Federale, rilevata l'inerzia del Dirigente Masserelli, ha provveduto a deferirlo a questo Tribunale con nota n. 13956/672 in data 26 giugno u.s..

Convocate le parti per la data odierna il Collegio accerta la presenza del Tesserato deferito nonché dell'Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto, in rappresentanza della Procura.

In apertura di dibattimento il Dirigente Masserelli informa il Collegio di aver raggiunto con la Procura Federale l'accordo previsto dall'art. 127 del C.G.S. depositando il verbale ad esso relativo.

Il Collegio riunitosi in camera di Consiglio accoglie la proposta.

P.Q.M.

Il T.F.T. della Toscana in applicazione di quanto previsto dall'art. 127 del C.G.S. dispone l'applicazione a carico del Dirigente Masserelli Mauro della sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due).

Il Segretario
Coli Renzo

Il Presidente estensore
Compagnini

39 / P – Stagione Sportiva 2019/2020.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di

Tesserati:

- **Brian Kuman, Calciatore;**
- **Daniele Tarantino, Calciatore;**
- **Roberto Lenzetti, Presidente A.S.D. Marina di Massa;**
- **Cesare Nicolini, Presidente A.S.D. Tirrenia 1973;**

tutti per la violazione degli artt. 4, comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, e 32, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 40, comma 4, delle NOIF;

Società

- **A.S.D. Tirrenia;**
 - **A.S.D. Real Marina,**
- per la violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S. vigente.**

Il Segretario dell'A.S.D. Versilia Calcio ha segnalato – in data 11.10.2019 – che il proprio Calciatore Brahim Kuman, ceduto in prestito nel corso della stagione 2018/2019 alla Società A.S.D. Real Marina di Massa, ha giocato la gara Versilia / Tirrenia nelle fila di quest'ultima squadra sotto il nome di Brian Kuman.

Ha chiesto quindi che ne venisse regolarizzata la posizione e che si assumessero i provvedimenti disciplinari eventualmente necessari.

Della denuncia veniva informata la Procura Federale che previa escussione dei Tesserati deferiti, acquisizione dei certificati storici di tesseramento del Calciatore ha disposto il deferimento in esame.

Fissata la data di trattazione e datane rituale convocazione alle parti il Collegio rileva la presenza di:

- **Daniele Tarantino in proprio e, depositando le relative deleghe, di tutti gli altri soggetti deferiti.**
- **Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto, in nome e conto della Procura Federale.**

Dichiarato aperto il dibattimento il Tesserato Tarantino Daniele, in proprio ed in rappresentanza degli altri deferiti che lo hanno allo scopo delegato, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell'accordo tra essi intervenuto in applicazione di quanto disposto dall'art. 127 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie e dichiara l'efficacia dell'accordo raggiunto.

P.Q.M.

dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- **Brian Kuman, squalifica per mesi 2 (due) e giorni 20 (venti);**
- **Daniele Tarantino, squalifica per mesi 2 (due) e giorni 20;**
- **Roberto Lenzetti, inibizione per mesi 2 (due);**
- **Cesare Nicolini, inibizione per mesi 2 (due);**
- **ASD Real Marina, ammenda di € 400.00 (quattrocento) e punti 1 (uno) di penalizzazione**
- **A.S.D. Tirrenia, ammenda di € 400.00 (quattrocento) e punti 1 (uno) di penalizzazione bel campionato di competenza.**

Dichiara chiuso il procedimento.

Il Segretario
Coli Renzo

Il Presidente estensore
Compagnini

Secondo Collegio

Il Tribunale Federale così composto:

Dott. Carmine Compagnini	Presidente
Avv. Pietro Villari	Componente
Avv. Alessandro Brogi	Componente

Con L'assistenza alla segreteria dei **sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **31 Luglio 2020** alle ore **16.00/16.20** assumendo le seguenti decisioni

40 / P Stagione 2019/2020.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di:

- **Ion Nita, calciatore; per la violazione degli artt. 2, 4 e 32 CGS in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F.;**
- **la Società S.S.D.A.R.L. Firenze Sud Sporting Club a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del C.G.S..**

In data 20.11.2019 il Calciatore ha chiesto, tramite un genitore esercente la potestà genitoriale perché minore, il tesseramento presso la Società Sportiva D.A.R.L. Firenze Sud Sporting Club che depositava la richiesta documentazione presso il competente C.R. della Toscana.

Trattandosi di soggetto di nazionalità estera il Calciatore Ion Nita ha rilasciato la prevista dichiarazione di non essere stato mai tesserato per alcuna altra Federazione, come previsto dall'art. 40 quater, c. 6, delle N.O.I.F., in vigore nella stagione 2019/2020, concernente il tesseramento di calciatori.

La F.I.G.C., in sede di controllo della richiesta di tesseramento ha appurato che il Calciatore in questione risultava essere stato tesserato per la Federazione Moldava per cui, in data 12.12.2019, ha proceduto alla revoca del tesseramento, nelle more concesso, dando comunicazione del fatto alla Procura Federale.

L'Ufficio, acquisita la documentazione ed effettuata in data 12.12.2019 la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, ha disposto il deferimento che oggi viene posto in discussione previa rituale notifica alle parti interessate.

Sono oggi presenti:

- Società S.S.D.A.R.L. Firenze Sud Sporting Club. in persona del vice Presidente Signor Lorenzo Gori.
- il Calciatore Ion Nita, assente, è rappresentato dalla genitrice esercente la potestà genitoriale,
- la Procura Federale nella persona dell'Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto Procuratore.

Dichiarato aperto il dibattimento i deferiti, come sopra rappresentati, unitamente al rappresentante della Procura, informano il Collegio dell'accordo tra essi intervenuto in applicazione di quanto disposto dall'art. 127 del C.G.S., depositando il relativo verbale.

Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie e dichiara l'efficacia dell'accordo raggiunto.

P.Q.M.

il T.F.T. della Toscana dispone l'applicazione, ai sensi dell'art. 127 del C.G.S., delle seguenti sanzioni:

- al Calciatore Ion Nita la squalifica 3 (tre) giornate di gara;
- alla Società S.S.D.A.R.L. Firenze Sud Sporting Club, la sanzione pecuniaria dell'ammenda misura di € 300,00 (trecento).

Dichiara chiuso il procedimento.

Il Segretario
Coli Renzo

Il Presidente estensore
Compagnini

Terzo Collegio

Il Tribunale Federale così composto:

Dott. Carmine Compagnini	Presidente
Avv. Brogi Alessandro	Componente
Avv. Nicola Boschi	Componente

Con L'assistenza alla segreteria dei **sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **31 Luglio 2020** alle ore **16.40/17.00** assumendo le seguenti decisioni

29 / 1 / P – Stagione Sportiva 2019/2020.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di:

- **Pulidori Cristian, responsabile dell'attività di base per le categorie Pulcini (2008) e Primi Calci (2010)**
- **Angelo Giordano, Presidente, entrambi tesserati per l'A.S.D. Progetto Giovani Isola Elba,**
- **A.S.D. Progetto Giovani Isola Elba, in applicazione del disposto di cui all'art. 6, c.1 e 2 del C.G.S., per quanto ascritto ai Dirigenti Giordano e Pulidori;**

In data 10 luglio u.s., con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 2 del 17.7.2020, veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo della posizione dei tesserati sopraindicati in conseguenza del mancato compimento delle formalità di notifica.

Infatti alla data fissata per la trattazione non si era ancora compiuto il termine previsto per la giacenza della raccomandata (non ritirata) contenente la comunicazione della data di discussione del deferimento.

In data 24 luglio è pervenuta dal Tecnico Pulidori memoria con la quale, scusandosi per l'impossibilità ad essere presente, egli ammette gli errori commessi affermando che il comportamento tenuto è stato improntato alla massima buona fede e che unico scopo proprio e della Società nell'organizzare la competizione è stato quello di consentire al maggior numero possibile di ragazzi di giocare.

Chiede l'archiviazione del procedimento.

Oggi è qui presente unicamente l'Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto, per conto della Procura Federale.

Dichiarato aperto il dibattimento il Collegio si riporta a quanto ha fatto oggetto di esame nella precedente adunanza ed invita il Sostituto Procuratore ad intervenire.

L'Avvocato Cristaudo richiama ancora una volta l'istruttoria compiuta chiedendo di conseguenza la conferma del deferimento con l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Pulidori Cristian, inibizione per mesi 4 (quattro);
- Angelo Giordano, inibizione per mesi 3 (tre);
- A.S.D. Progetto Giovani Isola Elba, ammenda per € 500,00 (cinquecento).

Chiuso il dibattimento il Collegio non può che ribadire quanto ha indicato nella precedente decisione, richiamando le dichiarazioni rese al Collaboratore della Procura Federale con le quali i Dirigenti Pulidori e Mazzei confermano integralmente il capo di incolpazione.

Sulla violazione non può esistere alcun dubbio stante l'istruttoria che trova conferma nelle dichiarazioni rese in quella sede dal Presidente dell'A.S.D. Accademy Audace Portoferraio, Marco Regano, che ha definito il contesto per le vie brevi.

Egli, infatti, pur affermando di non essere stato presente alla manifestazione, riconosce la sussistenza di irregolarità nello svolgersi delle gare.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il deferimento ed infligge ai soggetti sopra indicati le seguenti sanzioni:

- Pulidori Cristian, inibizione per mesi 4 (quattro);
- Angelo Giordano, inibizione per mesi 3 (tre);
- A.S.D. Progetto Giovani Isola Elba, ammenda per € 500,00 (cinquecento).

Il Segretario
Renzo Coli

Il Presidente estensore
Compagnini

34 / P – Stagione Sportiva 2019/2020.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di:

- Columeciuc Claudio Presidente, nel corso della stagione 2018/2019, della Società A.S.D. C.F. Pistoiese 2016 al quale viene imputata la violazione dell'art. 1 bis, c. 1, (oggi 4, c. 1) del C.G.S. in relazione a quanto disposto con il C.U. n. 4/2018 emesso dal C.R. Toscana;

- la Società A.S.D. C.F. Pistoiese 2016 in applicazione dell'art. 4, c.1, (oggi art.6, c.1) del C.G.S..

L'aver consentito a proprie giocatrici di indossare – nel corso della gara A.S.D.C.F. Pistoiese / A.S.D. Real Aglianese disputata in data 11.11.2018 – maglie personalizzate con l'impressione dei singoli nomi è il motivo del deferimento indicato in premessa.

La Procura è stata attivata dalla segnalazione della Società A.S.D. Real Aglianese pervenuta al G.S.T. della Toscana che, a sua volta, l'aveva ricevuta dalla Segreteria del C.R.T..

Questo Tribunale, dopo aver accertato l'avvenuta notifica della comunicazione della conclusione delle indagini, ha disposto che l'esame della questione avvenisse nella data odierna dandone rituale notizia alle parti interessate.

E' oggi presente tramite il Legale di fiducia, in virtù di specifico mandato che viene allegato agli atti, il Signor Claudio Columeciuc che agisce sia in proprio che quale legale rappresentante dell'A.S.D. C.F. Pistoiese.

La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto, Avvocato Tullio Cristaudo.

Dichiarato aperto il dibattimento il Signor Columeciuc, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell'accordo tra essi intervenuto in applicazione di quanto disposto dall'art. 127 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie e dichiara l'efficacia dell'accordo raggiunto.

P.Q.M.

dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Presidente Claudio Columeciuc, inibizione per giorni 40 (quaranta);
- alla Società A.S.D. C.F. Pistoiese, ammenda di € 200,00 (duecento).

Dichiara chiuso il dibattimento.

Il Segretario
Tosi Fabrizio

Il Presidente estensore
Compagnini

41 / P – Stagione Sportiva 2019/2020.

Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di:

- Marashi Gjon, Calciatore, per la violazione dell'art. 4, c. 1, del C.G.S. posto in relazione all'art. 42, lettera a), delle N.O.I.F..

- U.C.D. Cuoioielli in applicazione di quanto disposto dall'art. 6, c. 2, del C.G.S..

In data 21.1.2020 il giovane Marashi Gjon, assistito dal genitore esercente la relativa potestà, richiedeva alla F.I.G.C. C.R. Toscana, il tesseramento quale calciatore.

Trattandosi di soggetto di nazionalità estera ha contestualmente rilasciato la prevista dichiarazione di non essere stato mai tesserato per alcuna altra Federazione, come previsto dall'art. 40 quater, c. 6, delle N.O.I.F., in vigore nella stagione 2019/2020, concernente il tesseramento di calciatori.

La F.I.G.C., in sede di controllo della richiesta di tesseramento ha appurato che il Calciatore in questione risultava essere stato tesserato per la Federazione Albanese per cui, in data 17.2.2020, ha proceduto alla revoca del tesseramento concesso. dando comunicazione del fatto alla Procura Federale.

L'Ufficio acquisita la documentazione ed effettuata, in data 21.5.2020, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, ha disposto il deferimento che oggi viene posto in discussione, previa rituale notifica alle parti interessate che sono oggi così presenti:

- la Società U.C.D. Cuoioielli, rappresentata dal difensore di fiducia giusta delega rilasciata dal Presidente che aveva depositato in precedenza tempestiva memoria a difesa
- la Procura Federale nella persona dell'Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto Procuratore.

E'assente il Calciatore Marashi Gjon ritualmente convocato.

Dichiarato aperto il dibattimento la Società, tramite il rappresentante come sopra nominato, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informano il Collegio dell'accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall'art. 127 del C.G.S., depositando il relativo verbale.

Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie e dichiara l'efficacia dell'accordo raggiunto.

Il dibattimento prosegue in riferimento al Calciatore per il quale l'Avvocato Cristaudo chiede che ne venga affermata la colpevolezza risultando ampiamente provata la violazione contestata.

Chiede che al Calciatore venga inflitta la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate di gara.

In Camera di consiglio il Collegio, esaminati gli atti, ritiene fondato il deferimento che deve essere, pertanto, accolto.

E' infatti documentalmente provato che il Calciatore ha prestato, tramite i legali rappresentanti perché minore, dichiarazione mendace al fine di ottenere il tesseramento, pur essendo perfettamente a conoscenza del precedente tesseramento in Albania risultante agli atti della Federazione di quel Paese.

Tale comportamento costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza che sono a base della normativa federale e, quindi, come tale soggetto a provvedimento disciplinare.

P.Q.M.

il T.F.T. della Toscana accoglie il deferimento e per l'effetto infligge al Calciatore Marashi Gjon la squalifica per 3 (tre) giornate di gara.

Dispone l'applicazione nei confronti della Società, secondo quanto disposto dall'art. 127 del C.G.S., della sanzione pecuniaria dell'ammenda nella misura di € 300,00 (trecento).

Il Segretario
Coli Renzo

Il Presidente estensore
Compagnini

Decisioni della Corte Federale Territoriale C.R. Toscana

la Corte Federale così composta:

Dott. Carmine	Compagnini	Presidente
Avv. Silvia	Cristalli	Componente
Avv. Enzo	François	Componente

Con L'assistenza alla segreteria dei **sig.ri Coli Renzo e Tosi Fabrizio** si è riunito il giorno **31 luglio 2020 alle ore 17.00** e seguenti assumendo le seguenti decisioni

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

01 stagione sportiva 2020/2021 Reclamo dell'A.S.D. Filattierese avverso la squalifica inflitta dal GST al calciatore Mori Roberto fino al 16 ottobre 2022 (CU 64 del 30.06.2020)

Con tempestivo reclamo l'A.S.D. Filattierese ricorre alla Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana avverso la seguente decisione: *'Il Giudice Sportivo Territoriale, vista la decisione della Corte di Appello Territoriale pubblicata sul Com. UFF. n. 54 del 16.04.2020*

SQUALIFICA SINO AL 16.10.2022

MORI Roberto (Filattierese)

Quale capitano responsabile di atto di violenza commesso nei confronti di direttore di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione inflitta cesserà di avere esecuzione nel momento in cui sarà comunque individuato l'autore dell'atto. Art. 5 c/2 C.G.S..

'Per avere, calciatore non individuato, colpito con il D.G. all'altezza di un orecchio con un pugno, procurandogli forte dolore e forte giramento di testa'.

La sanzione inflitta viene considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi'.

La società Filattierese affida a due motivi di doglianza le ragioni dell'impugnativa, rilevando, in via preliminare, l'illegittimità della sanzione comminata al calciatore per intervenuta violazione del principio del ne bis in idem, poiché il Mori Roberto sarebbe già stato giudicato dagli Organi di Giustizia Sportiva in relazione ai fatti occorsi durante la partita del 05 gennaio 2020, come da C.U. n. 41 del 09.01.2020, per cui il GST avrebbe errato nel sottoporlo nuovamente a giudizio.

Nel merito, evidenzia a sua difesa che *'nessun calciatore della società Filattierese ha mai posto in essere alcun gesto violento nei confronti del Direttore di Gara'* e che la responsabilità di quanto avvenuto è da attribuire al dirigente sig. Antonio Volpi, il quale, in occasione di una protesta di gruppo per la mancata concessione di un fallo di rigore, senza volerlo, e solo perchè sospinto da dietro da un'altra persona, con la mano destra ha sfiorato l'orecchio destro del Direttore di Gara, il quale, impaurito per la situazione venutasi a creare, ha poi determinato la fine della partita.

Precisa altresì la reclamante che il Volpi si è avvicinato all'arbitro in tono minaccioso, *'ma solo con l'intenzione di spintonarlo, salvo poi toccarlo con la mano destra essendo a sua volta spinto da dietro da altri giocatori della società Filattierese'*.

Per tali ragioni il gesto del Volpi non può essere ritenuto un gesto di violenza, dovendosi escludere l'elemento psicologico e, dal punto di vista della condotta materiale l'assenza di elementi propri della violenza.

Aggiunge al riguardo la reclamante che tale condotta, sebbene potenzialmente pericolosa per l'incolumità dell'arbitro, dovrebbe essere valutata anche alla luce della comprovata inesistenza di conseguenze certificate.

Non è stato infatti richiesto dal DG alcun intervento di soccorsi, sebbene nel referto di gara lo stesso abbia indicato di aver avuto forti giramenti di testa, né lo stesso si è recato al Pronto Soccorso nell'immediatezza dei fatti o nei giorni seguenti.

La reclamante chiede, pertanto, l'annullamento della squalifica fino al 16 ottobre 2022 inflitta al calciatore Mori Roberto, o, in ipotesi, la riduzione della stessa squalifica in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti.

La Corte, acquisiti gli atti, si è riunita in camera di consiglio per decidere sulle sorti del reclamo.

Il Collegio ritiene anzitutto opportuno ripercorrere cronologicamente, dal punto di vista processuale, quella che è stata la vicenda in esame:

a) in data 09 gennaio 2020 il calciatore Mori Roberto è stato squalificato dal GST (C.U n. 41/2020) fino al 09 luglio 2022, con la seguente motivazione: *'quale capitano responsabile di atto di violenza commesso nei confronti del direttore di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione inflitta cesserà di avere esecuzione nel momento in cui sarà comunque individuato l'autore dell'atto (Art. 5 c/1 CGS).'*

Per avere, calciatore non individuato, colpito il D.G. all'altezza di un orecchio con un pugno, procurandogli forte dolore e forte giramento di testa. La sanzione inflitta viene considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi';

b) con successivo provvedimento pubblicato il 23 gennaio 2020 (C.U. n. 43/2020) il GST, in base alla dichiarazione del Presidente della soc. Filattierese del 15.01.2020 con la quale veniva comunicato che i CC di Pontremoli avevano individuato *'l'autore del presunto atto di cui sopra nella figura di Marco Mariani..[.]'*, ha revocato, la squalifica inflitta al calciatore Mori Roberto con il C.U. n. 41 del 09.01.2020, infliggendo al calciatore Mariani Marco la squalifica fino al 23 luglio 2022 e l'ammenda di Euro 500,00, *'per aver colpito il D.G. all'altezza di un orecchio con un pugno, procurandogli forte dolore e forte giramento di testa. Viene ulteriormente inflitta allo stesso l'ammenda di Euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 35 C/6 CGS. La sanzione inflitta viene considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi'*;

c) tale decisione è stata impugnata dal calciatore Mariani Marco dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, che, in accoglimento del reclamo proposto dal calciatore (C.U. n. 54 del 16 aprile 2020), ha revocato la squalifica fino al 23 luglio 2022 e l'ammenda di Euro 500,00 al medesimo comminate, disponendo l'invio degli atti al GST affinché venisse sanzionato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, CGS, il calciatore capitano della società Filattierese al momento del fatto, e ciò fino a quando la Procura Federale, incaricata di espletare le indagini, non avesse individuato la/e persona/e responsabile/i del gesto di violenza nei confronti dell'arbitro;

d) con provvedimento pubblicato il 30 giugno 2020 (C.U. n. 64/2020) il GST ha quindi sanzionato il capitano della società Filattierese al momento del fatto, Mori Roberto, fino al 16.10.2022.

e) L'impugnata decisione prende, dunque, spunto dal richiamato provvedimento della Corte Sportiva di Appello Territoriale (C.U. n. 54 del 16 aprile 2020) che, nel revocare la squalifica fino al 23 luglio 2022 e l'ammenda di Euro 500,00 comminate dal GST al Marco Mariani, ha altresì ordinato *'l'invio degli atti al GST affinché sia sanzionato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, CGS il calciatore capitano della società Filattierese al momento del fatto'*, nonché *'l'invio degli atti alla Procura Federale perchè accerti ed individui la persona/e responsabile/i del gesto di violenza nei confronti dell'arbitro'*.

Così ricostruita la vicenda, il Collegio passa ad esaminare il reclamo proposto dalla società Filattierese, il quale consta, sostanzialmente, di due motivi di doglianza: il primo afferente la ritenuta violazione del principio del *ne bis in idem*; il secondo, riguardante il merito della vicenda, concernente la negazione del compimento di un gesto di violenza da parte dei calciatori della società Filattierese nei confronti del direttore di gara, e con l'affermazione che il colpo, comunque a carattere tenue (tocco dell'orecchio), ricevuto dal D.G. è attribuibile al dirigente Antonio Volpi (e non al calciatore Mori Roberto), il quale *'dichiara di essersi avvicinato all'arbitro in tono minaccioso, ma solo con l'intenzione di spintonarlo, salvo poi toccarlo con la mano destra essendo a sua volta spinto da dietro da altri giocatori della Asd Filattierese (cfr reclamo Filattierese)'*.

Per questo, sostiene ancora la reclamante, tale atto non giustifica l'applicazione della sanzione a carico del calciatore Mori Roberto per condotta violenta nei confronti dell'Ufficiale di Gara, *'dovendosi escludere la piena od eventuale volontarietà della condotta posta in essere dal Volpi'*. (cfr reclamo).

Il primo motivo non è meritevole di accoglimento.

L'art. 5, comma 2, del CGS stabilisce, in deroga al generale principio di responsabilità personale, che *'il capitano della squadra risponde degli atti di violenza commessi, in occasione delle gara, nei confronti degli ufficiali di gara da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione inflitta cessa di avere esecuzione nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto'*.

Detto principio, come detto, deroga il principio generale di responsabilità personale secondo cui ciascun tesserato risponde a titolo di dolo e colpa per le violazioni commesse, e rappresenta, invero, l'estremizzazione del principio di responsabilità per fatto altrui. Ciò nell'ottica, perseguita dal Legislatore sportivo, di non lasciare mai impuniti tutti quei fatti e quelle condotte di natura violenta poste in essere nei confronti degli Ufficiali di Gara da soggetti rimasti ignoti, comunque calciatori, con il precipuo dovere della compagine societaria di collaborare nell'individuazione del soggetto responsabile, la quale sa che, ove non collabori in detta attività, l'ordinamento federale applicherà al capitano, in via cautelare fino a quando non emergerà il nominativo della persona responsabile, la sanzione della squalifica che originariamente sarebbe spettata all'autore del gesto. La previsione di una responsabilità a carico del capitano della squadra per atti di violenza commessa ai danni degli ufficiali di Gara da parte di giocatori della propria squadra rimasti ignoti, è principio perfettamente coerente con le funzioni (art. 73, commi 3 e 4, NOIF) che l'ordinamento federale attribuisce al calciatore capitano, il quale ha il dovere di *'coadiuvare gli ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara e provvedere a reprimere ogni intemperanza dei calciatori della propria squadra'*.

Appare invece finalizzata ad attenuare la portata afflittiva di tale norma quanto previsto nel secondo periodo dell'art. 5, comma 2, CGS, per cui *'la sanzione inflitta cesserà di avere esecuzione nel momento in cui sarà comunque individuato l'autore dell'atto'*, segno evidente che detto provvedimento ha natura cautelare e provvisoria e la cui *ratio* è quella di far sì che le società si impegnino al massimo nella ricerca della verità non omettendo niente di quanto sia a loro conoscenza, al fine di assicurare alla giustizia la persona/e responsabile/i di tale/i vile/i gesto/i.

Fatta questa doverosa premessa, utile a comprendere la *ratio* della citata disposizione e la natura della responsabilità nascente in capo al capitano nell'ipotesi disciplinata dal richiamato articolo 5, comma 2, del C.G.S, nel caso di specie, ad avviso del Collegio, non ricorrono i presupposti, di fatto e di diritto, per ritenere sussistente la violazione del principio del *ne bis in idem*, semplicemente perché i fatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, non sono stati ancora oggetto di un accertamento di merito, dovendosi ancora concludere le indagini federali volte ad individuare l'autore del gesto di violenza; né del resto può ritenersi che il Mori Roberto sia già stato sottoposto al giudicato degli Organi di Giustizia Sportiva in virtù del fatto che il GST, con il Comunicato Uff. n. 41 del 09 gennaio 2020, sanzione poi revocata dallo stesso GST con provvedimento pubblicato nel Comunicato Uff. n. 43 del 23 gennaio 2020, abbia sanzionato il capitano Mori Roberto non perché effettivo autore del gesto di violenza posto in danno dell'Ufficiale di Gara, quanto invece, ai sensi della art. 5, comma 2, CGS, perché l'arbitro non è stato in grado di individuare la persona effettivamente responsabile del gesto di violenza, e, dunque, la responsabilità dell'accaduto, emergente comunque con chiarezza, quanto alla natura del gesto, dalla descrizione del fatto storico contenuto negli atti ufficiali, non poteva che ricadere sulla persona facente funzioni di capitano della squadra della Filattierese.

Non può, pertanto, ritenersi che nel caso oggi in esame vi sia l'identità degli elementi costitutivi della fattispecie, ritenuto che il responsabile del gesto deve ancora essere individuato dalla Procura Federale, in ottemperanza dell'ordine impartito da questo Organo giudicante. Né, come detto, il Mori Roberto può ritenere di essere già stato sottoposto a giudicato solo perché destinatario del provvedimento contenuto nel Comunicato Uff. n. 41 del 09.01.2020, successivamente revocato dal GST in data 23.01.2020 (Com. Uff. n. 43/2020), poiché detta sanzione è stata comminata a carico del capitano non in conseguenza di un accertamento di merito, quanto invece in via cautelare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, CGS. Relativamente al secondo motivo il collegio, ritenendo assorbente quanto espresso in ordine al primo motivo di impugnazione, non può procedere, in pendenza di indagini federali, a giudicare se, come sostenuto dalla reclamante, il gesto di violenza sia attribuibile al dirigente Antonio Volpi, che l'arbitro comunque esclude, dovendo semplicemente e puramente esprimersi sulla legittimità del quantum della sanzione irrogata a carico del capitano Mori Roberto ex art. 5, comma, 2, CGS, e sulla congruità della sanzione, alla luce del fatto che le risultanze istruttorie non lasciano dubbi in ordine alla natura violenta del gesto subito dal direttore di gara.

La sanzione, visto il fatto storico, al netto della squalifica già scontato dal capitano nel periodo 09.01.2020-23.01.2020, viene ritenuta congrua dal Collegio in complessivi anni 2(due) e, dunque, con scadenza al 31.05.2022.

La sanzione cesserà di avere esecuzione nel momento in cui verrà accertata l'identità della persona effettivamente responsabile dell'atto di violenza

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, in riforma del provvedimento impugnato, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Filattierese,

- riduce la squalifica inflitta ex art. 5, comma 2, CGS al calciatore Mori Roberto al 31 maggio 2022. La sanzione cesserà di avere esecuzione nel momento in cui verrà accertata l'identità della persona responsabile dell'atto di violenza.
- Tassa da restituire.

Il Segretario
(Tosi Fabrizio)

Il Presidente
(Carmine Compagnini)

Consigliere Relatore ed Estensore
(Enzo François)

Delibera depositata in data 04.08.2020 e registrata, sotto la medesima data, al n.01.del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.

7. ERRATA CORRIGE

Nessuna comunicazione.

8. ALLEGATI

- CU n.36/A FIGC - Modifica CU 229/A - differimento termini art. 113 e 117 Dilettanti
- CU n.44/A FIGC - Deroga art. 72 NOIF SGS
- CU n.45/A e 46/A FIGC - Modifica artt. 34 e 94 quinquies e art. 31 Regolamento LND
- CU n.54/A FIGC - Modifica art. 72 NOIF

9. CALENDARIO GARE

Nessuna comunicazione.

PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL'ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 06-08-2020

Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini



COMUNICATO UFFICIALE N. 48 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 36/A della F.I.G.C., inerente la modifica dei punti 1. e 8. del Comunicato Ufficiale N. 229/A del 23 giugno 2020, relativo ai termini di tesseramento dei calciatori dilettanti per la stagione 2020/2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 4 agosto 2020;
- tenuto conto che, in considerazione delle conseguenze derivate dalla emergenza COVID-19 sulla stagione agonistica 2019/2020, la conclusione della stessa, in ambito professionistico, è stata differita al 31 agosto 2020 e, per l'effetto, l'inizio della stagione sportiva 2020/2021 e della relativa campagna trasferimenti è stato fissato al 1 settembre 2020;
- considerato che, dopo la sospensione intervenuta a causa della suddetta emergenza, sono stati riavviati i campionati di Serie A, Serie B e Serie C, con previsione di calendari e termini diversi di conclusione degli stessi;
- tenuto conto che, tra la fine delle competizioni professionistiche della stagione sportiva 2019/2020 e l'inizio di quelle 2020/2021 intercorrerà un intervallo di tempo necessariamente ridotto rispetto a quello ordinario;
- atteso che, al fine di assecondare l'esigenza delle società operanti sia in ambito professionistico sia dilettantistico di pianificare ed organizzare per tempo la composizione dei propri organici in vista della stagione sportiva 2020/2021, così come per far fronte alle legittime istanze correlate alla gestione e programmazione dell'attività didattica dei giovani, sono state già disposte anticipazioni sui termini di tesseramento di alcune categorie di calciatori per la stagione sportiva 2020/2021;
- ritenuto opportuno anticipare, altresì, il termine per la stipula dei contratti da "professionista" da parte dei calciatori con precedente rapporto contrattuale risolto a seguito della retrocessione della società dal Campionato di Serie C al campionato Nazionale di Serie D, di cui all'art. 117 comma 5 delle N.O.I.F., nonché il termine per la stipula dei contratti da "professionista" per i calciatori "non professionisti" in precedenza tesserati con società dilettantistiche, di cui all'art. 113 delle N.O.I.F., per consentire agli stessi di aggregarsi per tempo alle loro nuove squadre;
- atteso che resta comunque ferma la disposizione di carattere generale secondo cui le squadre impegnate nella conclusione delle competizioni della stagione agonistica 2019/2020 potranno utilizzare, fino al termine delle suddette competizioni, solo ed esclusivamente i tesserati all'11 giugno 2020;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

h a d e l i b e r a t o

- a) di modificare i punti 1. e 8. del Comunicato Ufficiale N. 229/A del 23 giugno 2020, relativo ai termini di tesseramento dei calciatori dilettanti per la stagione 2020/2021, come segue:

1. Variazioni di tesseramento

- c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non professionisti” – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- *da mercoledì 5 agosto a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione*

- *da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica;*

- *da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica;*

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma telematica federale nei suddetti termini.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

- c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione dalla Società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2019/2020 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

- *da mercoledì 5 agosto a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione*

- *da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica*

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma telematica federale nei suddetti termini.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 52 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 44/A della F.I.G.C., inerente la deroga all'art.72 delle N.O.I.F., per consentire ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai Campionati di Settore Giovanile di indossare per tutta la durata della stagione una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 4 agosto 2020;
- vista l'istanza del Settore Giovanile e Scolastico FIGC di consentire, in deroga all'art. 72 NOIF per la stagione sportiva 2020/2021, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati di Settore Giovanile, di indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;
- ritenuto di poter accogliere l'istanza;
- visti gli art. 72 delle NOIF e 27 dello Statuto;

h a d e l i b e r a t o

di consentire, limitatamente alla stagione sportiva 2020/2021, in deroga all'art. 72 delle NOIF, ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati di Settore Giovanile di indossare per tutta la durata della stagione una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 53 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 45/A e 46/A della F.I.G.C., inerenti la modifica degli artt. 34 e 94 quinquies delle N.O.I.F. e la modifica dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 4 agosto 2020.;
- ritenuto opportuno modificare gli artt. 34 e 94 quinquies delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare gli artt. 34 e 94 quinquies delle N.O.I.F, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 34

Limiti di partecipazione dei calciatori alle gare

1 Le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori/calciatrici che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. La F.I.G.C., le Leghe, la Divisione Calcio Femminile ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica possono emanare disposizioni in deroga.

2. Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare più di una gara nello stesso giorno.

3. I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelli della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, a cura e spese della società che fa richiesta, dei seguenti documenti: a) certificato di idoneità specifica all'attività agonistica, rilasciato ai sensi del D.M. 15 febbraio 1982 del Ministero della Sanità; b) relazione di un medico sociale, o, in mancanza, di altro sanitario, che attesti la raggiunta maturità psico-fisica del calciatore/calciatrice alla partecipazione a tale attività. La partecipazione del calciatore/calciatrice ad attività agonistica, senza l'autorizzazione del Comitato Regionale o della Divisione Calcio Femminile, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 17, comma 5, del C.G.S.

3 bis . Ai Campionati di Calcio di Serie A e di Serie B Femminile possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 16° anno di età. **Al campionato Primavera Femminile è consentita**, alle condizioni di cui al precedente comma 3, la partecipazione di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età.

4. Le norme sull'ordinamento interno delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e della Divisione Calcio Femminile possono prevedere ulteriori limiti di partecipazione dei calciatori alle gare.

Art. 94 quinquies

Accordi economici e svincolo per morosità per le calciatrici delle società della Divisione Calcio Femminile e accordi economici per gli allenatori di società della Divisione Calcio Femminile

. Per le calciatrici e gli allenatori tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.

2. Le calciatrici **maggioresni e i Responsabili Tecnici delle prime squadre**, tesserati per società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B della Divisione Calcio Femminile devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo fornito dalla F.I.G.C., accordi economici, annuali o pluriennali, per un periodo massimo di tre stagioni, che prevedano per le loro prestazioni sportive l'erogazione di una somma lorda non superiore a Euro 30.658,00 per ciascuna annualità, da corrisondersi in rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Oltre all'importo annuale lordo di cui sopra, tali accordi possono anche prevedere la corresponsione di somme a titolo di indennità di trasferta, rimborsi spese forfettari, voci premiali e rimborsi spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale, nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

3. Gli accordi economici devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore e una destinata al deposito presso la Divisione Calcio Femminile.

4. Gli accordi economici devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Calcio Femminile, unitamente alla richiesta di tesseramento della calciatrice o dell'allenatore e, comunque, non oltre 30 giorni dalla loro sottoscrizione.

5. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.

6. Gli accordi economici cessano di avere efficacia in caso di trasferimento della calciatrice, sia a titolo definitivo che temporaneo, o di dimissioni dell'allenatore, nel corso della stagione sportiva.

7. Le pattuizioni concernenti le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese non potranno comunque superare il tetto di 61,97 Euro al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato, e per non più di 45 giorni durante la fase di preparazione della attività stagionale.

8. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda di cui al comma 2, le parti possono prevedere, per ciascuna stagione sportiva, la corresponsione a favore della calciatrice/allenatore di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell'accordo. Le pattuizioni concernenti detta ulteriore indennità devono essere inserite nell'accordo economico.

9. Sono vietati, nulli e privi di ogni efficacia accordi in contrasto e comunque finalizzati a eludere il presente articolo. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 8 comma 8 del codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.

10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile (C.A.E.F.), nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 94 sexies N.O.I.F.

11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla C.A.E.F. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, la calciatrice che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 20% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla C.A.E.F. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dal relativo regolamento. La decisione della C.A.E.F. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

12. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile divenute definitive entro il 30 giugno e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – pubblicate entro la stessa data del 30 giugno, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria, ai fini dell'ammissione delle società di Serie A e B della Divisione Calcio Femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità fino al mese di maggio della stagione precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

13. La stipula degli accordi economici è consentita anche alle calciatrici che abbiano compiuto il sedicesimo e il diciassettesimo anno di età ed agli allenatori che non siano Responsabili tecnici della prima squadra. In caso di sottoscrizione degli accordi, trovano applicazione le disposizioni previste dai precedenti commi.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 4 agosto 2020;
- vista la modifica dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposta dalla medesima Lega;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica dell'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Regolamento Lega Nazionale Dilettanti

Vecchio Testo	Nuovo testo
<p style="text-align: center;">Art. 31</p> <p style="text-align: center;">I campi di giuoco</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31</p> <p style="text-align: center;">I campi di giuoco</p>
<p>1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti. Il Fiduciario è nominato, a seconda delle competenze, dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario per i Campi Sportivi può avvalersi della collaborazione di uno o più Vice Fiduciari, nominati a seconda delle competenze dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario e gli eventuali Vice Fiduciari durano in carica per due Stagioni Sportive, salvo revoca della rispettiva nomina.</p>	<p>1. INVARIATO</p>
<p>2. La competenza dell'omologazione dei campi di giuoco in erba artificiale è demandata esclusivamente alla "Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale della L.N.D."</p>	<p>2. INVARIATO</p>
<p>3. I Fiduciari ed i Vice Fiduciari, che omologano l'impianto ai soli fini sportivi, in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento del Giuoco del Calcio e nelle decisioni ufficiali della FIGC, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, Diploma di Perito Industriale, Diploma di Perito Agrario, Laurea in Ingegneria Civile, Laurea in Architettura, Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie. Possono essere altresì nominati Fiduciari o Vice Fiduciari coloro che, seppur privi dei predetti titoli di studio, hanno</p>	<p>3. INVARIATO</p>

<p>ricoperto tale incarico per almeno cinque stagioni sportive.</p>	
<p>4. I campi da gioco, per essere omologati, devono essere conformi a quanto stabilito dalle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali” e ai requisiti indicati dalle norme sull’ordinamento interno della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.</p>	<p>4. I campi da gioco, per essere omologati, devono essere conformi a quanto stabilito dalle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali” e ai requisiti indicati dalle norme sull’ordinamento interno della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.</p>
<p>A) Per l’attività organizzata dal Dipartimento Interregionale</p> <p>- Campionato Nazionale Serie D I campi di giuoco devono essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di vigilanza. Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal “Regolamento Impianti Sportivi”. Gli impianti di nuova costruzione devono essere dotati di un campo avente dimensioni non inferiori a mt. 105 x 65. In casi eccezionali, le misure dei campi possono essere ridotte fino a 100 mt. per la lunghezza e fino a 60 mt. per la larghezza.</p> <p>- Campionato Nazionale Juniores “Under 19”</p> <p>a) Terreni di giuoco Gli impianti di giuoco debbono essere dotati di un campo aventi dimensioni non inferiori a mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4% sia per la larghezza che per la lunghezza delle misure minime regolamentari.</p> <p>b) Spogliatoi Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Debbono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.</p> <p>c) Recinzioni Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati,</p>	<p>A) Per l’attività organizzata dal Dipartimento Interregionale</p> <p>- Campionato Nazionale Serie D I campi di giuoco devono essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di vigilanza. Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal “Regolamento Impianti Sportivi”. Gli impianti di nuova costruzione devono essere dotati di un campo avente dimensioni non inferiori a mt. 105 x 65. In casi eccezionali, le misure dei campi possono essere ridotte fino a 100 mt. per la lunghezza e fino a 60 mt. per la larghezza.</p> <p>- Campionato Nazionale Juniores “Under 19”</p> <p>a) Terreni di giuoco Gli impianti di giuoco debbono essere dotati di un campo aventi dimensioni non inferiori a mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4% sia per la larghezza che per la lunghezza delle misure minime regolamentari.</p> <p>b) Spogliatoi Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Debbono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.</p> <p>c) Recinzioni Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati,</p>

<p>alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).</p> <p>B) Per l'attività organizzata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano:</p> <p>a) Terreni di giuoco</p> <ul style="list-style-type: none">- Campionato di Eccellenza: misure minime mt. 60x100. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.- Campionato di Promozione: misure minime mt. 60x100. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.- Campionato di 1ª categoria misure minime mt. 50x100. Per i terreni di giuoco delle squadre di 1ª categoria è ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.- Campionato di 2ª categoria – Campionato Regionale Juniores "Under 19": misure minime mt. 50x100. Per i terreni di giuoco delle squadre di 2ª categoria e del Campionato Regionale Juniores "Under 19" è ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.- Campionato di 3ª categoria, 3ª categoria – "Under 21", Juniores Provinciale "Under 19", 3ª categoria-"Under 19" e Attività Amatori: misure minime mt. 45x90. E' ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza,	<p>alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).</p> <p>B) Per l'attività organizzata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano:</p> <p>a) Terreni di giuoco</p> <ul style="list-style-type: none">- Campionato di Eccellenza: misure minime mt. 60x100. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.- Campionato di Promozione: misure minime mt. 60x100. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.- Campionato di 1ª categoria misure minime mt. 50x100. Per i terreni di giuoco delle squadre di 1ª categoria è ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. Per motivi di carattere eccezionale adeguatamente motivati, sulla base di deroga concessa dal Presidente della L.N.D. per la durata di una Stagione Sportiva, è consentita l'applicazione di una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.- Campionato di 2ª categoria – Campionato Regionale Juniores "Under 19": misure minime mt. 50x100. Per i terreni di giuoco delle squadre di 2ª categoria e del Campionato Regionale Juniores "Under 19" è ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.- Campionato di 3ª categoria, 3ª categoria – "Under 21", Juniores Provinciale "Under 19", 3ª categoria-"Under 19" e Attività Amatori: misure minime mt. 45x90. E' ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza,
---	---

<p>delle misure minime regolamentari.</p> <p>b) Spogliatoi Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di 2^a categoria, di 3^a categoria, di 3^a categoria – “Under 21”, Juniores – “Under 19”, di 3^a categoria – “Under 19”, ed all’Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.</p> <p>c) Recinzioni Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).</p> <p>C) Per l'attività svolta nell'ambito del Dipartimento Calcio Femminile:</p> <p>a) Terreni di giuoco - Campionati Nazionali: misure minime mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. - Campionati Regionali: misure minime mt. 45x90. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.</p>	<p>delle misure minime regolamentari.</p> <p>- Attività e gare nella categoria di base: per le dimensioni del rettangolo di giuoco, si fa riferimento alle misure distinte per le singole categorie, secondo le disposizioni emanate dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e di cui alla tabella annualmente pubblicata dal Settore con proprio Comunicato Ufficiale.</p> <p>b) Spogliatoi Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di 2^a categoria, di 3^a categoria, di 3^a categoria – “Under 21”, Juniores – “Under 19”, di 3^a categoria – “Under 19”, nonché all’attività e alle gare nella categoria di base ed all’Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.</p> <p>c) Recinzioni Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).</p> <p>C) Per l'attività svolta nell'ambito del Dipartimento Calcio Femminile:</p> <p>a) Terreni di giuoco - Campionati Nazionali: misure minime mt. 60x100. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari. - Campionati Regionali: misure minime mt. 45x90. E’ ammessa una tolleranza non superiore al 6%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.</p>
---	---

<p>D) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque:</p> <p>a) Gli impianti</p> <p>Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo "Regolamento Impianti sportivi" ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La Divisione Calcio a Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di giuoco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle "Regole del Giuoco".</p> <p>b) Terreni di giuoco</p> <p>I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22; E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime. - Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A2" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Lunghezza minima mt. 36, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22; E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime. <p>Per la sola stagione sportiva successiva alla disputa del Campionato Nazionale di Serie B, per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie A2 è consentito disputare le gare ufficiali, con esclusione delle gare di play-off e play-out, nel medesimo impianto il cui campo di giuoco in ogni caso non potrà avere misure minime inferiori a</p> <p>Lunghezza mt. 32; Larghezza mt. 16;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per le gare del Campionato Nazionale di Serie 	<p>D) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque:</p> <p>a) Gli impianti</p> <p>Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo "Regolamento Impianti sportivi" ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La Divisione Calcio a Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di giuoco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle "Regole del Giuoco".</p> <p>b) Terreni di giuoco</p> <p>I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22; E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime. - Per le gare del Campionato Nazionale di Serie "A2" non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Lunghezza minima mt. 36, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22; E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime. <p>Per la sola stagione sportiva successiva alla disputa del Campionato Nazionale di Serie B, per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie A2 è consentito disputare le gare ufficiali, con esclusione delle gare di play-off e play-out, nel medesimo impianto il cui campo di giuoco in ogni caso non potrà avere misure minime inferiori a</p> <p>Lunghezza mt. 32; Larghezza mt. 16;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per le gare del Campionato Nazionale di Serie
--	--

<p>“B” non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Campi al coperto Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22. E’ consentita la tolleranza del 3% della lunghezza.</p> <p>- Per le gare dei Campionati Nazionali di Serie A Femminile e di Serie A2 Femminile non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Campi al coperto Lunghezza minima mt. 30, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.</p> <p>- Campionati Regionali e Provinciali: Campi al coperto: Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15 , massima mt. 22; Campi scoperti: Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22. Per le gare del Campionato Nazionale Under 19 non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le misure previste dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 5. I Comitati possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto fissando anche le misure minime dei campi di giuoco e che in tale ipotesi non sia consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici o di terra battuta.</p> <p>c) Spogliatoi Gli spogliatoi debbono essere ubicati all’interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l’arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque, possono essere ubicati anche all’esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso,</p>	<p>“B” non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Campi al coperto Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22. E’ consentita la tolleranza del 3% della lunghezza.</p> <p>- Per le gare dei Campionati Nazionali di Serie A Femminile e di Serie A2 Femminile non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure: Campi al coperto Lunghezza minima mt. 30, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.</p> <p>- Campionati Regionali e Provinciali: Campi al coperto: Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15 , massima mt. 22; Campi scoperti: Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42; Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22. Per le gare del Campionato Nazionale Under 19 non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le misure previste dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 5. I Comitati possono disporre che le gare dei Campionati Regionali di Serie C1 si svolgano al coperto fissando anche le misure minime dei campi di giuoco e che in tale ipotesi non sia consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici o di terra battuta.</p> <p>c) Spogliatoi Gli spogliatoi debbono essere ubicati all’interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l’arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque, possono essere ubicati anche all’esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso,</p>
--	--

<p>decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.</p> <p>d) Recinzioni Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.</p> <p>e) Campo per destinazione Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m. 1,00, denominato "campo per destinazione". Per le Società che hanno l'obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è consentita la tolleranza di cm. 10.</p>	<p>decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.</p> <p>d) Recinzioni Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.</p> <p>e) Campo per destinazione Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m. 1,00, denominato "campo per destinazione". Per le Società che hanno l'obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è consentita la tolleranza di cm. 10.</p>
<p>5. Ogni modifica da apportare ai campi di giuoco dopo l'omologazione deve essere autorizzata dal competente Comitato o Divisione o Dipartimento. Dopo la nuova omologazione, il relativo verbale deve essere affisso nello spogliatoio dell'arbitro. In assenza di modifiche, le omologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni quattro stagioni sportive.</p>	<p>5. INVARIATO</p>
<p>6. Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari.</p>	<p>6. INVARIATO</p>
<p>7. Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti all'arbitro le prescritte bandierine di mt. 0,45 x 0,45 con asta della lunghezza di mt. 0,75.</p>	<p>7. INVARIATO</p>
<p>8. Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di giuoco di due panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse in campo. Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di palloni efficienti, sufficiente per la disputa della gara.</p>	<p>8. INVARIATO</p>
<p>9. E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque – devono avere necessariamente la preventiva</p>	<p>9. INVARIATO</p>

omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.	
--	--



COMUNICATO UFFICIALE N. 57 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 54/A della F.I.G.C., inerente la modifica all'art. 72, comma 9, delle N.O.I.F..

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 54/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 4 agosto 2020;
- vista la richiesta della Lega Nazionale Professionisti Serie B;
- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 72, comma 9, delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare la modifica all'art. 72, comma 9, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Art. 72
Tenuta di giuoco dei calciatori

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e alla Lega Italiana Calcio Professionistico i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.

1bis. Per le società partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e Serie B Femminile le calciatrici devono indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome della calciatrice che la indossa. La Divisione Calcio Femminile detta le relative disposizioni applicative. Le calciatrici delle squadre giovanili e minori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 le calciatrici degli altri ruoli; dal numero 12 in poi le calciatrici di riserva.

2. Per le società appartenenti alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.

2 bis. La mancata osservanza di quanto disposto ai commi 1bis – secondo capoverso, e 2 del presente articolo, non costituisce causa di irregolarità per lo svolgimento della gara, ma dovrà essere riportata dall'arbitro nel proprio rapporto per i provvedimenti degli organi competenti.

3. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega o dalla Divisione competente.

4. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e le Divisioni stabiliscono, ognuno per quanto di competenza, a quale squadra compete cambiare maglia e, ove previsto, l'intera divisa nei casi in cui i colori siano confondibili.

5. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. E' consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. E' consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe, alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S., apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega o della Divisione. Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.

6. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare, oltre ai loghi e/o alle scritte della società, esclusivamente quelli dei suoi sponsor ufficiali e dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

7. Per le società appartenenti alla L.N.D., alla Divisione Calcio Femminile e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

8. Per le società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

9. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un appositivo recante il marchio dello sponsor istituzionale della Lega sui calzettoni indossati da ogni calciatore.